

XIX legislatura

A.S. 1509:

**“Conversione in legge del decreto-legge
11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni
urgenti in materia di sicurezza pubblica,
di tutela del personale in servizio, nonché
di vittime dell'usura e di ordinamento
penitenziario”**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2025
n. 252



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – ✉ @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1509: “Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario” (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL252, giugno 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA	1
Articolo 1 (<i>Modifiche al codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica</i>)	1
Articolo 2 (<i>Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo</i>)	2
Articolo 3 (<i>Documentazione antimafia</i>)	4
Articolo 4 (<i>Modifiche all'articolo 3 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale</i>)	8
Articolo 5 (<i>Benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata</i>)	8
Articolo 6 (<i>Identità di copertura a protezione di collaboratori e testimoni di giustizia</i>)	14
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e di amministrazione di beni sequestrati e confiscati</i>)	18
Articolo 8 (<i>Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici</i>)	24
Articolo 9 (<i>Revoca della cittadinanza</i>)	25
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	26
Articolo 10 (<i>Disposizioni per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui</i>)	26
Articolo 11 (<i>Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa</i>)	29
Articolo 12 (<i>Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni</i>)	31
Articolo 13 (<i>Divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze di trasporto, di sospensione condizionale della pena e in materia di flagranza differita</i>)	32
Articolo 14 (<i>Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada</i>)	34
Articolo 15 (<i>Esecuzione penale nei confronti di detenute madri</i>)	35
Articolo 16 (<i>Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio</i>)	37
Articolo 17 (<i>Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana</i>)	38
Articolo 18 (<i>Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa</i>)	40
Capo III MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE	

**DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA
LEGGE 3 AGOSTO 2007, n. 124..... 42**

Articolo 19 (*Disposizioni in materia di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale*)..... 42

Articolo 20 (*Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio*) 44

Articolo 21 (*Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia*) 44

Articolo 22 (*Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*) 49

Articolo 23 (*Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate*) 54

Articolo 24 (*Tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche*) 56

Articolo 25 (*Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale*) 57

Articolo 26 (*Rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari*) 57

Articolo 27 (*Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione*) 59

Articolo 28 (*Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza*)..... 61

Articoli 29 e 30 (*Tutela delle funzioni istituzionali del Corpo militare della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione (Art. 29); Tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali (Art.30)*) 63

Articolo 31 (*Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza*)..... 65

Articolo 32 (*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni*) 66

Capo IV Disposizioni in materia di vittime dell'usura..... 67

Articolo 33 (*Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura*) 67

Capo V NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO 72

Articolo 34 (*Concessione di benefici ai detenuti*) 72

Articolo 35 (*Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti*) 73

Articolo 36 (*Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante*) 75

Articolo 37 (*Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario*) 79

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI..... 80

Articolo 38 (*Clausola di invarianza finanziaria*)..... 80

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA

Articolo 1

(Modifiche al codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica)

L'articolo modifica il codice penale introducendo nuove fattispecie di reato in materia di detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e di divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l'uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato. In particolare:

- alla lettera a), introduce nel codice penale l'art.270.*quinqüies*.3 volto a prevedere il delitto di "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo", in base al quale è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque – al di fuori dei casi di associazione con finalità di terrorismo e di addestramento ad attività con finalità di terrorismo di cui ai citati artt. 270-*bis* e 270-*quinqüies* c.p. – consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 110 del 1975, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche, batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;
- alla lettera b), inserisce nell'art. 435 c.p. un secondo comma ai sensi del quale, fuori dei casi di concorso, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di delitti non colposi contro la personalità dello Stato di cui al Libro II, Titolo I, c.p. puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce che con la disposizione viene integrata la disciplina vigente volta a rafforzare il contrasto al compimento di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica, rendendo punibili condotte di per sé

allarmanti e pericolose a livello sociale, in quanto propedeutiche alla commissione o preparazione di eventi altamente lesivi quali attentati e sabotaggi.

Dopo aver descritto le norme, assicura che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività connesse, di natura istituzionale, potranno essere assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, convenendo con la RT in merito della neutralità finanziaria della norma, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)

L'articolo modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018, recante norme in materia di prescrizioni penali in caso di violazioni delle norme per il noleggio di autoveicoli per la finalità di prevenzione del terrorismo. In particolare si prevede:

- alla lettera a) che la suddetta disposizione trovi applicazione anche per finalità di prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice di procedura penale (concernenti, tra l'altro, criminalità di tipo mafioso e traffico di stupefacenti) e che la comunicazione debba altresì contenere i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio. Viene, altresì, disposto che il contravventore delle prescrizioni di cui al suddetto articolo 17, comma 1, sia punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro;
- alla lettera b) che il Centro elaborazione dati proceda al raffronto automatico dei dati comunicati con quelli in esso conservati concernenti, tra l'altro, segnalazioni inserite dalle Forze di polizia per finalità di prevenzione e repressione dei già richiamati reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e non più per finalità di prevenzione e repressione del solo terrorismo come previsto nel testo previgente¹;
- alla lettera c) la ridenominazione della rubrica del medesimo articolo 17 in "Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità".

La RT annessa al DDL iniziale rileva che con l'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, è stata prevista la comunicazione, da parte degli esercenti dell'autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

¹ La novella in commento non era contenuta nel testo del disegno di legge A.S. 1236-A.

Per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata istituita la piattaforma informatica denominata “CaRGOS”.

Tale previsione mira a perfezionare il sistema di prevenzione antiterrorismo, tenuto conto dell’esperienza maturata a seguito degli attacchi verificatisi negli scorsi anni in varie città europee, che hanno evidenziato come una delle tattiche preferite dai gruppi o anche dai c.d. “lupi solitari” sia quella di utilizzare veicoli per colpire indiscriminatamente pedoni in luoghi affollati.

La disposizione prevede, altresì, che la summenzionata comunicazione sia contestuale alla stipula del contratto di noleggio e avvenga, comunque, con un congruo anticipo rispetto alla consegna del veicolo, senza prevedere, tuttavia, una sanzione in caso di omissione della comunicazione stessa.

Ciò premesso, l’intervento normativo è volto ad ampliare e verificare le finalità per le quali è possibile inserire le predette segnalazioni, ricomprendendovi, altresì, la prevenzione dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Tale innovazione muove dall’esigenza di agevolare le attività di polizia giudiziaria inerenti alla criminalità di tipo mafioso e al traffico di stupefacenti. Inoltre, si prevede che la comunicazione debba contenere anche i dati identificativi del veicolo (targa, numero di telaio, intervenuti mutamenti della proprietà e contratti di subnoleggio). (lettera a), numero 1).

La misura è, altresì, volta a colmare la lacuna sopra descritta, introducendo una sanzione a carico degli esercenti dell’attività di noleggio di veicoli senza conducenti, correlata all’omessa comunicazione di cui al comma 1 del citato articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018. Più nel dettaglio, viene stabilito che il contravventore venga punito con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro (lettera a), numero 2).

Ai fini della determinazione dell’entità della pena si è tenuto conto di quanto previsto per l’omessa comunicazione degli alloggiati all’Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 109 e 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Si provvede infine alla modifica della rubrica dell’articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018 (lettera c).

Assicura che la disposizione riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non è idonea a determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va preliminarmente evidenziato che le novelle intervengono sull’articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018 – che, nel testo previgente – prevedeva, per le finalità di prevenzione del terrorismo, la comunicazione, da parte degli esercenti di attività di autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati

istituito presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

Per i profili di quantificazione, tenuto conto che la RT assicura che per consentire la comunicazione dei dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio di un autoveicolo è stata già istituita la piattaforma informatica denominata "CaRGOS" e che il provvedimento si accompagna ad una clausola di invarianza finanziaria (articolo 38), nulla da osservare².

Articolo 3 ***(Documentazione antimafia)***

L'articolo reca modifiche al codice antimafia in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia. A tal fine, vengono novellate le disposizioni contenute del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). In particolare:

Il comma 1, lettera a), reca una modifica al comma 2 dell'art. 85 del codice in materia di documentazione antimafia. Il comma 2 dell'art. 85 del codice, nel testo vigente, individua i soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia nel caso di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese. La modifica è volta a includere nella previsione legislativa anche i contratti di rete, stabilendo che in tal caso la documentazione debba riferirsi alle imprese aderenti al contratto e, ove presente, all'organo comune

Il comma 1, lettera b), inserisce nel codice antimafia l'art. 94.1, volto a prevedere l'esclusione di alcuni divieti e decadenze nei confronti delle imprese individuali. In particolare, il comma 1 del nuovo art. 94.1, ferma la competenza esclusiva del giudice di cui all'articolo 67, comma 5, del medesimo codice antimafia, prevede che il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, possa escludere l'applicazione di uno o più dei divieti o delle decadenze previste dall'art. 67, comma 1, del codice antimafia derivanti dall'applicazione in via definitiva di una delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del codice medesimo, qualora per effetto dei predetti divieti o delle decadenze, vengano a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia.

Il comma 2 prevede che ai sensi del comma 2 del nuovo art. 94.1, la mancanza dei mezzi di sostentamento è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 906 del codice antimafia.

Il comma 3 del medesimo art. 94.1 prevede che il prefetto, disponendo le esclusioni di cui al comma 1, possa prescrivere all'interessato una o più delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis, commi 1 e 2, del codice antimafia. In tal caso si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo art. 94-bis.

² Il Governo, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati del disegno di legge A.C. 1660-A aveva sottolineato che l'estensione degli obblighi di comunicazione a carico dei soggetti esercenti attività di noleggio di veicoli senza conducente non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, potrà provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle dotazioni, anche di carattere informatico, disponibili a legislazione vigente. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pagina 23.

Il comma 4 dispone che il nuovo art. 94.1 preveda, infine, che le disposizioni di cui al medesimo non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8, del codice antimafia

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 85 del decreto legislativo n.159 del 2011 al fine di inserire nel novero dei soggetti sottoposti a verifica antimafia le imprese aderenti al cosiddetto “contratto di rete”, in ragione della sua progressiva diffusione nel tessuto economico-imprenditoriale.

Rileva che il “contratto di rete” nasce dall'esigenza di stare al passo con un mercato globalizzato e di competere in tema di qualità ed innovazione, mediante la condivisione di conoscenze e risorse. Invero, il predetto strumento si presta ad essere utile sia per le piccole-medie imprese (PMI) le quali, attraverso la cooperazione ed integrazione di ricchezza, hanno la possibilità di raggiungere obiettivi di sviluppo superiori a quelli che riuscirebbero a perseguire agendo *uti singuli*, sia per le grandi imprese, le quali possono avvalersi della sinergia della rete per rafforzare il proprio business o per svilupparne uno nuovo, operando eventualmente anche in contesti internazionali.

A tale proposito, segnala che l'istituto del “contratto di rete” è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33), il cui ambito di applicazione è stato esteso ad opera del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Come previsto dal citato articolo 3, comma 4-ter, “lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato” può essere perseguita dagli imprenditori partecipanti, “sulla base di un programma comune di rete”, finalizzato non soltanto ad “esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”, ma anche “a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica”.

Il contratto di rete, come novellato nel 2010, oltre a prevede la possibilità di istituire un fondo patrimoniale comune e di nominare un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso, contempla una duplice tipologia di contratto di rete: “a rilevanza meramente interna” e “a rilevanza esterna”.

Con il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) e, successivamente, con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), si è giunti ad una possibile “entificazione” della rete con attività esterna, riconoscendo al contratto di rete la possibilità, nel caso in cui venga costituito un fondo patrimoniale comune e un organo comune destinato a svolgere attività con i terzi, di iscriversi nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede acquisendo la soggettività giuridica. Per le

obbligazioni contratte dall'organo comune i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune.

La rete nasce, dunque, come strumento meramente contrattuale, ma le parti possono decidere di creare un autonomo soggetto giuridico, diverso rispetto alle imprese contraenti, attribuendole la soggettività giuridica. Dal quadro normativo sopra delineato scaturisce una fattispecie negoziale dai contorni non nitidi.

In definitiva, il contratto di rete può dare vita ad un'organizzazione più o meno complessa, che va dalla semplice creazione di rapporti obbligatori fra i partecipanti, alla costituzione di una comunione incidentale su alcune risorse comuni (senza creazione di un nuovo soggetto giuridico), alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, risultando solo parzialmente sovrapponibile alle diverse tipologie di consorzi ovvero ai raggruppamenti temporanei di imprese.

Il citato decreto-legge n.179 del 2012, oltre a novellare la disciplina dell'istituto nei termini sopra illustrati, ha provveduto altresì a modificare il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici), consentendo la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche a “le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33” e accogliendo in tal modo anche l'auspicio formulato al riguardo dall'ANAC.

Anche il nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ha ricompreso le “reti di imprese” tra gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamenti pubblici i quali, pertanto, devono presentare i medesimi requisiti previsti per gli altri partecipanti. Tuttavia, l'articolo 85 del codice antimafia, attualmente vigente, non prevede espressamente tra i soggetti da sottoporre a verifica antimafia le imprese aderenti al “contratto di rete”.

Per colmare l'evidente lacuna, la disposizione, con una previsione non dissimile da quelle vigenti per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese, estende le verifiche antimafia di cui all'articolo 85 citato a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, senza distinzione tra “contratto di rete a rilevanza esterna” e “contratto di rete a rilevanza interna” – peraltro non codificata sul piano del diritto positivo – nonché all'organo comune, laddove previsto.

In questo modo la disposizione realizza un maggiore livello di integrazione tra i due corpi normativi interessati (il codice dei contratti pubblici e il codice antimafia), superando eventuali impasse interpretative, a tutela della legalità e dell'ordine pubblico economico.

Rileva che la lettera b) introduce l'articolo 94.1 nel Codice antimafia, relativo agli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali.

L'intervento trova la sua *ratio* nella necessità di dare attuazione a quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 19 luglio 2022 in *subiecta materia*.

Ai sensi della nuova disposizione, viene in parte richiamato e in parte replicato il meccanismo flessibile, previsto dall'articolo 67, comma 5, del citato Codice, di esclusione delle decadenze, delle sospensioni e dei divieti conseguenti all'applicazione

definitiva di una misura di prevenzione personale, giacché anche il prefetto, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'informazione antimafia, può escludere l'operatività dei predetti divieti o decadenze qualora accerti, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, nonché all'esito di verifiche effettuate dal Gruppo interforze, che verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla sua famiglia.

Precisa che il cennato organismo, con apposito decreto del Ministro dell'interno datato 2 ottobre 2023, attuativo dell'articolo 14, comma 4-*bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è stato potenziato nello svolgimento proprio dell'attività istruttoria concernente le operazioni di verifica propedeutiche al rilascio dell'informazione antimafia, ivi compresa l'analisi del necessario patrimonio informativo in grado di far emergere l'eventuale rischio e il relativo grado di esposizione al condizionamento mafioso.

Inoltre, il prefetto può prescrivere l'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-*bis*, commi 1 e 2 del Codice antimafia, in quanto compatibili. Le misure cessano di essere applicate se il tribunale dispone il controllo giudiziario di cui all'articolo 34-*bis*, comma 2, lettera b). Le misure di cui al presente articolo sono annotate in un'apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 96, a cui è precluso l'accesso ai soggetti privati sottoscrittori di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 83-*bis*, e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione.

La verifica di tale compatibilità richiede uno scrutinio di conciliabilità tra le caratteristiche strutturali e funzionali dell'impresa o società interessata e le misure di controllo attivabili dal prefetto in questa ipotesi e nei casi di agevolazione soltanto occasionale di interessi o attività imputabili a sodalizi mafiosi.

Conclude assicurando che la disposizione in argomento presenta caratteri eminentemente ordinamentali, potendosi provvedere alla sua attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, pur concordando con quanto riferito dalla RT circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, andrebbero comunque forniti ulteriori elementi informativi in merito ai fabbisogni organizzativi riconducibili alla D.I.A. e al Ministero dell'interno in ordine alla disposta estensione delle verifiche previste ai sensi dell'articolo 85 del codice antimafia anche alle imprese aderenti al "contratto di rete".

Articolo 4

(Modifiche all'articolo 3 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale)

L'articolo interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore. In particolare, la modifica riguarda il comma 6-*bis* dell'art. 3 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), introdotto dall'art. 5 del D.L. 123/2023.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che la disposizione interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all'applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell'avviso orale disposto dal questore.

La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

Articolo 5

(Benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata)

L'articolo reca disposizioni in materia di condizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, con particolare riferimento all'esclusione dai benefici dei parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti al relativo procedimento o a procedimento penale. In particolare, a legislazione vigente si prevede che la concessione del beneficio sia condizionata, tra l'altro, al fatto che il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Rispetto alle condizioni summenzionate, le norme ora introdotte consentono l'ammissione al beneficio qualora, al tempo dell'evento, il soggetto avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che la disposizione è volta ad estendere i benefici previsti per i superstiti a condizione che il beneficiario risulti essere del tutto

estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

Inoltre il beneficiario non deve essere coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice antimafia, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., salvo risulti che avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari, affettive e i rapporti con i predetti soggetti.

L'intervento è in armonia con quanto statuito dalla recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 21 maggio 2024, che ha dichiarato illegittimo l'articolo 2-*quinquies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 che prevede l'automatica esclusione dei parenti delle persone sottoposte a misure di prevenzione dai benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Tenuto conto che un'eventuale quantificazione dei conseguenti, maggiori oneri risulta, allo stato, non puntualmente determinabile, si ritiene possibile, sulla base dei dati disponibili, stimare il conseguente incremento delle domande di corresponsione dei benefici in parola e quindi una valida quantificazione dei costi derivanti dalle risorse integrative occorrenti.

Il dato disponibile ed utilizzabile per calcolare i presunti maggiori oneri conseguenti all'approvazione della disposizione in commento è costituito dal numero dei dinieghi intervenuti in relazione alle domande presentate nel quadriennio 2021-2024.

Nella sottostante tabella vengono riportati i dati numerici dei relativi procedimenti, significando che ciascuna istanza può riguardare anche più persone, per cui il totale dei richiedenti denegati, riportato nella colonna destra, risulta essere maggiore del numero dei decreti di rigetto:

Anno	Totale decreti di rigetto	Totale richiedenti denegati
2021	21	31
2022	22	42
2023	25	51
2024	16	34
TOTALI	84	158

Dai dati sopra riportati, si ricava che nel suddetto quadriennio i dinieghi hanno riguardato n. 158 richiedenti.

Va precisato che ogni beneficiario riceve i sottoelencati emolumenti:

- € 200.000,00 lordi a titolo di speciale elargizione *una tantum*”;
- € 2.268,48 mensili lordi *pro capite*, perequati annualmente ed esenti da IRPEF, a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio.

Dai dati sopra riportati riguardanti i dinieghi, si evidenzia preliminarmente che non si dispone di una banca-dati che consenta l'extrapolazione dei motivi del mancato

accoglimento delle domande denegate: in base al dato esperienziale le motivazioni sono diverse e articolate e, peraltro, possono essersi evidenziati casi in cui il respingimento delle istanze può essere stato determinato anche dal concorso di più motivi.

Nel caso di specie, invece, la proiezione dei maggiori oneri derivanti dalla novella in commento deve reggersi su ipotesi di respingimento delle domande fondato, quale unica causa di rigetto, proprio sui requisiti che la novella stessa intende ora introdurre nella disposizione emendata: la stima casistica va, quindi, limitata ai casi in cui, in assenza di altre concause di diniego, il richiedente sia congiunto, nei termini previsti dalla norma, del soggetto controindicato, ma risulti che abbia interrotto ogni rapporto con lo stesso, già al tempo dell'evento e definitivamente, dunque senza più riallacciarli.

Si tratta, conseguentemente di una casistica indubitabilmente circoscritta che consente di ipotizzare prudenzialmente che per circa il 10% di tali richiedenti si sarebbe registrato un accoglimento in caso di vigenza della disposizione in esame.

Le richieste accolte nel quadriennio risulterebbero 16, con una media annua di accoglimento di 4 unità e pertanto tale dato consente di ipotizzare che il numero annuo di richieste accolte sulla base dell'ampliamento previsto dalla nuova disposizione possa essere di 4 (quattro).

Conseguentemente, per il 2025, calcolando l'intero contingente di accoglimenti, l'onere relativo può essere quantificato come segue:

- € 200.000 x 4 = € 800.000 lordi a titolo di speciale elargizione *una tantum* annua;
- € 2.268,48 x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo) = € 108.887,04 lordi a titolo di assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua.

Pertanto, l'importo annuo necessario per far fronte ai nuovi costi aggiuntivi computati come sopra, per l'anno 2025 è determinato come segue:

€ 800.000 + € 108.887,04 = 908.887,04 euro lordi annui.

Per il triennio successivo, in ragione della sommatoria dei successivi accoglimenti, gli oneri aggiuntivi possono essere calcolati in progressiva crescita, secondo il modello di computo che segue, salvo poi stabilizzarsi per gli anni successivi:

Anno 2026
€ 200.000 (elargizione <i>una tantum</i> annua) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2026) = € 800.000 (elargizione <i>una tantum</i> annua per i nuovi aventi titolo nel 2026) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2026) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per i nuovi aventi titolo nel 2026) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2026) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2026) = € 1.017.774,08 lordi annui (totale maggiori oneri per l'anno 2026).

Anno 2027
€200.000,00 (elargizione <i>una tantum</i> annua) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2027) = € 800.000 (elargizione <i>una tantum</i> annua per i nuovi aventi titolo nel 2027) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2027) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per i nuovi aventi titolo nel 2027) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2027) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire gli assegni nel 2027) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2026 che continuano a percepire gli assegni nel 2027) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2026 che continuano a percepire l'assegno nel 2027) = € 1.126.661,12 lordi annui (totale maggiori oneri per l'anno 2027).

Anno 2028
€ 200.000,00 (elargizione <i>una tantum</i> annua) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2028) = € 800.000 (elargizione <i>una tantum</i> annua riferita ai nuovi aventi titolo nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (nuovi aventi titolo nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per i nuovi aventi titolo nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2025 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2026 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2026 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) + € 2.268,48 (assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua) x 12 (mensilità) x 4 (aventi titolo per domande già accolte nel 2027 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 108.887,04 (totale assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio su base annua per gli aventi titolo per domande già accolte nel 2027 che continuano a percepire l'assegno nel 2028) = € 1.235.548,16 lordi annui (totale maggiori costi per l'anno 2028).

Così stimato il possibile impatto finanziario della disposizione in commento, la RT ricorda che il capitolo di bilancio sul quale vengono corrisposte le provvidenze economiche alle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo

mafioso e ai loro familiari superstiti è il capitolo 2313, sul cui piano gestionale 1 sono corrisposti i benefici economici dell’assegno vitalizio (art. 2, comma 1, della legge n. 407/1998) e dello speciale assegno vitalizio (art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 e art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007).

Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo 5, valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nel corso dell’esame svoltosi in prima lettura³ **il rappresentante del Governo** ha precisato che in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata la quantificazione è stata elaborata prendendo a riferimento i dati riguardanti il numero totale dei decreti di rigetto e dei richiedenti interessati nel quadriennio 2021-2024, anziché nel quadriennio 2020-2023, al fine di tenere conto dei dati più recenti, mantenendo ferma, ai fini della predetta quantificazione, la stima di una platea pari al 10 per cento del numero complessivo dei richiedenti denegati nel corso del quadriennio.

Ha altresì rilevato, che la stabilizzazione, a decorrere dall'anno 2028, della quantificazione degli oneri derivanti dal medesimo articolo è dovuta all'effetto compensativo tra le provvidenze economiche che continueranno ad essere erogate ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata, per ciascun anno successivo al 2028, in favore di coloro che hanno maturato il diritto in uno degli anni precedenti e il minor numero di istanze che si presume saranno accolte su base annua, tenuto conto che, alla luce dell'andamento storico dei dati disponibili, emerge una generale tendenza decrescente del numero dei decreti di rigetto e dei richiedenti denegati.

Infine ha fatto presente che le disposizioni non comportano la corresponsione con effetto retroattivo dei benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata, esclusi dal riconoscimento dei predetti benefici in base al solo criterio della parentela o affinità entro il quarto grado con soggetti coinvolti in attività criminali, che avessero interrotto i rapporti con i suddetti parenti o affini, in quanto i medesimi benefici sono riconosciuti solo a seguito della presentazione della relativa domanda.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti in conto maggiori/minori spese correnti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Estensione dei benefici in favore dei superstiti delle vittime della criminalità organizzata, di cui all'art. 2- <i>quinquies</i> , c. 1, del D.L. 151/2008	S	C	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	1,1	0,9	1,0	1,1
2	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,9	-1,0	-1,1	-0,9	-1,0	-1,1	-0,9	-1,0	-1,1

³ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 21 maggio 2025, pagine 50-51.

Al riguardo, si rileva che le modifiche, come specificato dalla relazione illustrativa, sono volte a recepire la sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 21 maggio-4 luglio 2024 sull'articolo 2-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2008, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dalla platea dei beneficiari dei parenti o affini entro il quarto grado dei soggetti sopra indicati⁴.

Per i profili di quantificazione, andrebbe ricostruito il procedimento di elaborazione dell'ipotesi che circa il 10% dei rigetti intervenuti nel periodo 2021-2024 sia da addebitare a motivazioni che sarebbero superate con l'intervento normativo in esame.

Inoltre, andrebbe confermato che i destinatari ricevano sia la speciale elargizione *una tantum* di 200.000 euro sia l'assegno vitalizio mensile di 2.268,48 euro posto che l'articolo 5 della legge n. 302/1990 prevede la possibilità di opzione per un assegno vitalizio, con ciò facendo ipotizzare l'alternatività tra i due benefici.

In base ai parametri forniti, comunque la quantificazione risulta verificata⁵.

Circa la tendenza al decremento dei decreti di rigetto, addotta dal Governo come motivazione della stabilizzazione degli oneri a decorrere dall'anno 2028, si osserva che dai dati forniti dalla RT il decremento si è verificato soltanto nell'ultimo anno del quadriennio 2021-2024 e pertanto potrebbe non avere natura permanente.

In merito all'assenza di effetti retroattivi, posto che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2-*quinqies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 151 del 2008, limitatamente alle parole "parente o affine entro il quarto grado" andrebbe approfondita la possibilità che, salvo il decorso della prescrizione, una parte

⁴ Si ricorda che l'articolo 2-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge n. 151 del 2008 è stato introdotto dalla legge di conversione n. 186 del 2008. Nella formulazione originaria, in vigore dal 2 dicembre 2008 al 7 agosto 2009, la fruizione dei benefici era concessa a condizione che "il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale". Successivamente, la disposizione è stata modificata dall'articolo 2, comma 21, della legge n. 94 del 2009, che ha esteso l'esclusione dai benefici al "parente o affine entro il quarto grado nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero disoggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale". Detta novella è entrata in vigore l'8 agosto 2009.

⁵ Si osserva che la quantificazione degli oneri, in precedenza indicata, risulta allineata con quella di cui all'articolo 5 dell'A.S. 1236, come modificato, al comma 2, dall'emendamento 5.1000, approvato dalle Commissioni di merito (1^a Affari costituzionali e 2^a Giustizia) del Senato, a seguito del parere reso dalla 5^a Commissione (Bilancio) del Senato, che aveva espresso sul suddetto articolo 5 parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La condizione prevedeva che il comma 2 dell'articolo 5 fosse riformulato con gli importi risultanti dalla relazione tecnica di passaggio presentata dal Governo nel corso dell'esame al Senato e coincidenti con quelli ora riferiti all'articolo 5 del decreto-legge in esame. Tali importi sono tuttavia diversi da quelli risultanti dall'articolo 5 del testo approvato dalla Camera e trasmesso al Senato (A.S. 1236), anche a prescindere dagli effetti riferiti all'esercizio 2024, non ancora concluso al momento dell'approvazione del provvedimento alla Camera. Gli effetti quantificati in occasione dell'esame dell'A.C. 1660 presso la Camera per altro non risultano da un'apposita relazione tecnica, ma sono stati comunicati dal Governo nel corso della seduta in sede consultiva del 10 settembre 2024 in cui la V Commissione della Camera ha formulato il proprio parere sul testo del provvedimento con una condizione, al comma 2 dell'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta ad introdurre gli oneri riferiti al medesimo articolo e la relativa copertura finanziaria.

della platea dei soggetti precedentemente esclusi presenti nuovamente domanda ed essa venga accolta in quanto corredata del nuovo requisito previsto dall'articolo in esame dell'interruzione definitiva delle relazioni familiari e affettive e dei rapporti di interessi e sociali ovvero l'assenza di attuali rapporti di concreta frequentazione.

Per i profili di copertura finanziaria, rilevando che il comma 2 provvede agli oneri valutati in 908.888 euro per l'anno 2025, 1.017.775 euro per l'anno 2026, 1.126.662 euro per l'anno 2027 e 1.235.549 euro annui, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, presenta una dotazione iniziale pari a 77.362.905 euro per l'anno 2025, a 273.918.243 euro per l'anno 2026 e a 386.091.404 euro per l'anno 2027 e che, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, gli stanziamenti previsti prevedono un'adeguata disponibilità, libera da impegni, nulla da osservare.

Articolo 6

(Identità di copertura a protezione di collaboratori e testimoni di giustizia)

L'articolo introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio e l'utilizzo di documenti e identità fiscali di copertura.

Il comma 1, lettere a) e b), modifica il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 8/1991, prevedendo: l'utilizzazione del documento di copertura anche da parte dei collaboratori e dei loro familiari sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) o che fruiscano della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-*nonies* del medesimo D.L. 8/1991, al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione; l'utilizzazione del documento di copertura e la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, da parte del Servizio centrale di protezione, qualora ciò si renda necessario per il compimento di particolari atti o per svolgere specifiche attività di natura riservata e al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione e la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza delle speciali misure di protezione. Si prevede, altresì, che per l'utilizzazione dei documenti e la creazione delle identità fiscali di copertura il Servizio centrale di protezione si avvalga della collaborazione delle autorità e degli altri soggetti competenti.

Inoltre, alla lettera b) si modifica il comma 11 del medesimo art. 13 del DL 8/1991, inserendo una disposizione volta a prevedere che l'autorizzazione alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, da parte del Servizio centrale di protezione sia data dal Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega a uno dei vice direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, e che diretta alle autorità e agli altri soggetti competenti, che non possono opporre rifiuto di predisporre i documenti, procedere alle registrazioni e porre in essere ogni adempimento necessario (lettera b n. 1). Si dispone un'ulteriore integrazione dell'art. 13, la quale prevede che presso il Servizio centrale di protezione siano tenuti un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento e ogni altra documentazione relativa alla creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario (lettera b), n. 2))

Il comma 2 reca una modifica di coordinamento all'art. 5, comma 1, lett. f) della legge 6/2018, inserendo tra le misure di protezione di cui alla predetta lett. f) la creazione delle identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, previste dal comma 10 dell'art. 13 del DL 8/1991 come modificato dal comma 1, lett. a, della disposizione in commento.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che la norma è finalizzata a preservare e a rafforzare la funzionalità e la riservatezza delle speciali misure di protezione e di tutela previste dal decreto-legge n. 8 del 1991 e dalla legge n. 6 del 2018, rispettivamente, per i collaboratori e per i testimoni di giustizia, e attuate dal Servizio Centrale di Protezione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.

Segnala che la *ratio* dell'intervento, in particolare, muove dall'intento di elevare ulteriormente il livello di protezione assicurato ai soggetti che collaborano con la giustizia, incidendo su quei profili che possono rappresentare delle criticità per la consistenza e l'efficienza del "sistema di protezione". L'intervento reca diverse tipologie di modifiche normative.

Rileva che al comma 1, lettera a), viene novellato il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991 mediante l'aggiunta di tre periodi ulteriori a modifica della disciplina di rilascio dei documenti di copertura dei collaboratori e dei testimoni di giustizia alla luce, in particolare, delle esperienze maturate in questi ultimi anni nell'applicazione delle diverse misure che compongono il quadro dei programmi di protezione e di assistenza.

Più in dettaglio, aggiungendo un secondo periodo al citato comma 10, la disposizione declina in modo più puntuale i presupposti in presenza dei quali il citato Servizio Centrale di Protezione può autorizzare il collaboratore di giustizia (e i suoi familiari) ad utilizzare i documenti di copertura. A ordinamento vigente, il comma 10 in discorso stabilisce che tale utilizzazione – destinata a garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale dell'interessato – è preclusa alle persone "detenute o internate".

L'ambito di applicazione del divieto era evidentemente del tutto chiaro nell'epoca in cui la disposizione fu varata. Esso, infatti, si inseriva in un quadro processuale in cui la misura limitativa della libertà personale "tipica" era costituita dalla custodia in carcere. In questo senso, la previsione veniva a riferirsi ai soggetti che erano ristretti in istituti di pena, con una scelta del tutto coerente con il fatto che:

- a. la sicurezza del detenuto o internato nei medesimi istituti era garantita direttamente dall'Amministrazione penitenziaria;
- b. il detenuto o l'internato non poteva comunque essere ristretto nelle strutture penitenziarie, anche solo in via cautelare, con generalità diverse da quelle reali.

Nel tempo, tuttavia, il quadro delle misure cautelari applicabili si è fatto più composito e l'ambito di applicazione della misura restrittiva in carcere è divenuto più limitato. Un'analoga evoluzione si è registrata anche per quel che riguarda il regime di espiazione della pena, che conosce oggi diverse forme alternative al carcere.

In questo contesto, è divenuta più frequente la situazione per cui un collaboratore di giustizia – anche per effetto degli specifici benefici previsti dalla legge – o i suoi familiari vengano ammessi al programma di protezione, in una fase in cui sono ristretti (in via cautelare o definitiva) presso il proprio domicilio.

In queste situazioni, un'interpretazione "rigida" del comma 10, tesa a precludere la possibilità di concedere il documento di copertura anche ai soggetti sottoposti a forme

di detenzione "extramuraria", sarebbe estranea alla *ratio* ispiratrice della norma e finirebbe per impedire la possibilità di garantire le condizioni di riservatezza e anonimato, indispensabili per assicurare un'adeguata cornice di sicurezza al collaboratore di giustizia e al suo nucleo familiare.

Alla luce di ciò, l'intervento qui proposto mira a realizzare un chiarimento circa l'esatta portata dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 1991, specificando che l'utilizzazione del documento di copertura può essere consentita dal predetto Servizio Centrale di Protezione anche ai collaboratori e ai loro familiari che siano sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari ex articolo 284 c.p.p. La novella, inoltre, precisa che il beneficio del documento di copertura può essere autorizzato nei confronti dei collaboratori condannati in via definitiva e che siano stati ammessi ai benefici penitenziari di cui all'articolo 16-*nonies* del medesimo decreto-legge, tra i quali vi è anche la detenzione domiciliare.

L'aggiunta di un terzo e di un quarto periodo al ripetuto comma 10 dell'articolo 13 mira, altresì, a risolvere una delicata criticità che investe il tema delle unità immobiliari che il Servizio Centrale di Protezione prende in locazione per garantire una "domiciliazione sicura" ai soggetti inseriti nei piani e nei programmi di protezione.

Attualmente, risultano locati, su tutto il territorio nazionale, più di 1.500 abitazioni, i cui contratti sono stati stipulati mediante intestazione al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e apposizione di una partita IVA unica, riconducibile al medesimo Dipartimento e non oscurabile per ragioni di condivisione.

In tale meccanismo, si annida un potenziale *vulnus* alla riservatezza e alla sicurezza delle locazioni immobiliari "protette", atteso che un numero imprecisato di operatori di agenzie ed enti pubblici, abilitati per ragioni di servizio ad accedere a determinati archivi e applicativi informatici, potrebbe in ipotesi ricostruire, sulla base della formale intestazione e dell'univoca identificazione fiscale anzidette, la "mappa" dei domicili "protetti", e con ciò determinare un'indesiderata "esposizione" del dispositivo tutelare e una connessa, pericolosa riduzione del livello di protezione delle persone sottopostevi.

Inoltre, le medesime – irrinunciabili – esigenze di tutela di tali persone impongono la loro "mimetizzazione" e l'intestazione delle relative utenze a carico dei proprietari degli immobili locati, con possibili iscrizioni di questi ultimi nei registri dei "cattivi pagatori" e conseguente difficoltà nel reperire domicili protetti.

Un secondo elemento di criticità attiene alla riconduzione alla sola partita IVA del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di tutte le attività di gestione, con particolare riguardo a quelle "onerose", svolte dal Servizio Centrale di protezione per attuare le speciali misure protettive, considerato che ciò espone anche le risorse economiche destinate al finanziamento dei piani e programmi di protezione a possibili azioni di pignoramento, con pesanti ricadute sull'intero sistema tutorio e connessi riverberi negativi sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Per risolvere tali criticità, la disposizione in commento consente al predetto Servizio, al fine di assicurare l'incolumità delle persone tutelate (collaboratori, testimoni di giustizia e altri protetti) e di garantire la funzionalità, la riservatezza e la sicurezza delle

speciali misure di protezione, di utilizzare documenti e di creare identità fiscali “di copertura”, anche di tipo societario, quando ciò sia necessario per compiere particolari atti o per svolgere specifiche attività che richiedono un peculiare, rafforzato livello di riservatezza, come ad esempio:

- la gestione “mascherata” (cioè non mappabile neppure da altri operatori pubblici o privati autorizzati alla consultazione di determinate banche dati) dei domicili protetti;
- l’ intestazione delle utenze a persone diverse dalle parti locatrici;
- la protezione delle somme imputate ai capitoli di spesa assegnati al Servizio Centrale di Protezione per l’organizzazione e il funzionamento del sistema tutorio da pignoramenti effettuati per motivi non riconducibili alle attività istituzionali del Servizio anzidetto.

Più in dettaglio, viene consentito al Servizio Centrale di Protezione, laddove necessario per compiere particolari atti o svolgere specifiche attività di natura altamente riservata nel quadro delle speciali misure di protezione previste dal suddetto articolo, di utilizzare documenti di copertura anche per i propri funzionari e addetti e di creare identità fiscali, anche costituenti soggetti giuridici di tipo societario, cui imputare formalmente le surriferite attività gestionali correlate all’attuazione del complesso sistema tutorio disegnato dal decreto-legge n. 8 del 1991.

A tale scopo, nella lettera b) del comma 1 viene previsto che l’autorizzazione alla creazione delle predette identità fiscali fittizie sia data dal Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, con facoltà di delega ai Vice Direttori generali del Dipartimento della pubblica sicurezza, e sia rivolta alle Autorità e agli altri soggetti competenti al rilascio dei documenti o alla costituzione delle figure fiscali, anche di tipo societario, che non possono opporre rifiuto e che procedono alla predisposizione dei documenti, alle registrazioni e a porre in essere ogni adempimento necessario, (n. 1); si prevede, altresì, che presso il surriferito Servizio Centrale di Protezione sia tenuto un registro riservato destinato a tracciare i diversi passaggi procedurali e ogni documentazione relativa ai documenti e alle identità fiscali in parola (n. 2).

Rileva che il comma 2, in simmetria con l’intervento effettuato con il comma 1, modifica l’articolo 5, comma 1, lett. f), della legge n. 8 del 2016, che reca disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, al fine di annoverare, tra le speciali misure di tutela che possono essere previste in base alla gravità e attualità del pericolo che incombe sui testimoni, sugli altri protetti e sui loro beni, la creazione di identità fiscali di copertura, anche di tipo societario, necessari per le esigenze di funzionalità e di riservatezza del sistema di protezione e di sicurezza delle persone che vi sono ammesse.

Conclude assicurando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’eventuale ampliamento della platea di possibili beneficiari della misura in argomento non comporta, infatti, l’esigenza di impiegare nuove e maggiori risorse. Dotare di documenti di copertura anche coloro che risultano destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari è sicuramente influente sotto il profilo della spesa e garantisce, peraltro, l’intendimento che si intende perseguire con la norma in

trattazione, tesa ad assicurare una sempre maggiore mimetizzazione sul territorio, in un quadro che al contrario evidenzia l'estrema difficoltà derivante dalla trasparenza, generata dall'informatizzazione generalizzata e, in particolare, dalle banche dati aventi carattere nazionale, fruibili sull'intero territorio e accessibili anche dalle stesse località di provenienza dei protetti.

Segnala, in proposito, che allo stato risultano sottoposti alla misura restrittiva in argomento n. 294 tutelati.

Tenuto conto del fatto che non per tutti sarà necessaria l'adozione del documento di copertura, valutata l'entità delle somme iscritte a legislazione vigente sul pertinente capitolo 2840, p.g. 01 e 04, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e ritenuto che l'assegnazione di tali documenti comporta mere spese di bollo e stampa, assolutamente irrilevanti a fronte degli stanziamenti ordinariamente assegnati al suddetto capitolo, la RT assicura il rispetto dei saldi strutturali e garantisce che nessuna somma aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente andrà stanziata, anche alla luce dell'introduzione delle nuove disposizioni normative di che trattasi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato quanto evidenziato dalla RT circa la neutralità finanziaria della disposizione, non ci sono osservazioni. In particolare, si prende atto di quanto riferito a conferma della sufficienza delle risorse di bilancio per far fronte all'eventuale ampliamento della platea di possibili beneficiari della misura di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, considerata l'esiguità del numero dei soggetti coinvolti e le effettive spese da sostenere per il rilascio dei documenti (spese per bollo e stampa).

Anche in merito alla possibilità di creare identità fiscali di copertura di tipo societario di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e al comma 2, non ci sono osservazioni.

Non si formulano osservazioni⁶ anche in merito alla previsione della conservazione presso il registro del Servizio centrale di protezione della documentazione concernente le suddette identità fiscali di copertura.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali e di amministrazione di beni sequestrati e confiscati)

L'articolo reca disposizioni in materia di impugnazione avverso le misure di prevenzione personali, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi

⁶ Il Governo, in sede di esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati dell'articolo 6 dell'A.C. 1660-A, ha affermato che a tale previsione si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alla gestione del registro, dal momento che l'incremento delle informazioni da conservare non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pagina 24.

sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In particolare:

- la lettera a), modifica l'articolo 10, del decreto legislativo n. 159 del 2011, c.d. Codice antimafia, in materia di impugnazioni avverso le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria. Nello specifico, la modifica in commento estende a 30 giorni il termine per proporre ricorso avverso il provvedimento, in luogo dei 10 giorni previsti dalla disciplina vigente;
- la lettera b), introduce nell'articolo 36, rubricato "Relazione dell'amministratore giudiziario" del medesimo Codice antimafia, due nuovi commi. Con il nuovo comma 2-*bis* si dispone che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati ne illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali (numero 1); si integra l'attuale comma 3 del medesimo articolo 36, prevedendo che detta specifica attività di esecuzione delle verifiche tecnico-urbanistiche e di interlocuzione dell'amministratore giudiziario con gli uffici comunali competenti, debba proseguire sino al suo perfezionamento anche dopo il deposito della relativa relazione (numero 2);
- la lettera c), modifica l'articolo 38 del Codice antimafia, aggiungendo il comma 3-*bis*, che prevede che le modalità di calcolo e di liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) siano individuate con decreto, di natura regolamentare, del Ministero dell'interno, da adottarsi di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. Si prevede che dall'attuazione di tale regolamento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- la lettera d), dispone l'introduzione, all'articolo 40 (Gestione dei beni sequestrati) del Codice antimafia, di un nuovo comma 1-*bis*, il quale stabilisce che se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-*bis*, (introdotto dalla lettera a) del presente articolo) viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento; si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina dettata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06/06/2001, n. 380) in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici;
- la lettera e) modifica l'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, relativo alla gestione delle aziende sequestrate, intervenendo sul meccanismo di valutazione della prosecuzione o ripresa dell'attività aziendale da parte del Giudice delegato. Viene aggiunto il comma 1-*novies*, che introduce la verifica da parte del Tribunale, con cadenza almeno annuale, del perdurare delle concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa, sulla base delle quali il Giudice delegato ha approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa ai sensi del comma 1-*sexies*. Si aggiunge, inoltre, il comma 5-*bis*, con cui si integra quanto già disposto dal comma 5 del medesimo articolo 48, relativamente alla messa in liquidazione dell'impresa da parte del Tribunale in caso di mancanza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività. Il nuovo comma 5-*bis* prevede che se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa e se l'impresa è priva di patrimonio utilmente liquidabile, il Tribunale lo comunica all'ufficio del registro delle imprese, che ne dispone la cancellazione entro 60 giorni;
- la lettera f) prevede l'introduzione del comma 2-*ter* dell'articolo 44 del Codice antimafia, disponendo che l'Agenzia provveda alle comunicazioni di cui al nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 41 anche a seguito del decreto di confisca emanato dalla Corte d'Appello, previo nulla osta del Giudice delegato;

- la lettera g), aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 45-*bis* del decreto legislativo n. 159 del 2011, rubricato "Liberazione degli immobili e delle aziende". La disposizione prevede che, dopo il provvedimento definitivo di confisca, non possano prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi con il destinatario della confisca, o coloro che sono stati condannati, anche in primo grado, per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale (associazioni di tipo mafioso). I contratti sono risolti ex lege;
- la lettera h) aggiunge il comma 15-*quater*.1 all'articolo 48 del Codice antimafia, relativo alla destinazione dei beni e delle somme. La nuova disposizione prevede che, qualora nel procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuova incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, per avviare il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-*bis*, con cui il giudice dispone la demolizione del bene (si veda lett.c);
- la lettera i) modifica l'articolo 51-*bis* intervenendo sul suo primo comma, relativo all'iscrizione dei provvedimenti giudiziari nel registro delle imprese. La modifica introdotta ha il fine di evitare che il provvedimento di sequestro possa venire iscritto nei pubblici registri prima della sua esecuzione, determinando la "*disclosure*" della misura cautelare, stabilendo invece che l'iscrizione avvenga entro il giorno successivo all'esecuzione del provvedimento da iscrivere. La stessa lettera h) introduce inoltre il comma 1-*bis*, il quale prevede che il Tribunale e l'ANBSO richiedano l'iscrizione gratuita presso il registro delle imprese delle modifiche riguardanti le imprese sequestrate e confiscate derivanti dalla loro amministrazione. L'articolo 54 disciplina i crediti prededucibili sorti dopo il sequestro aziendale. Ai sensi dell'articolo 111 della Legge fallimentare (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), i crediti prededucibili sono quei crediti così qualificati da specifiche disposizioni di legge, nonché i crediti che nascono in conseguenza o in ragione della procedura fallimentare, sorti cioè in seguito agli atti compiuti dal curatore dopo la dichiarazione di fallimento;
- la lettera l), interviene sull'articolo 54, comma 2, per prevedere che i crediti prededucibili aziendali siano soddisfatti mediante prelievo delle somme disponibili nel relativo patrimonio aziendale.

Il comma 2 integra i criteri di priorità previsti dal comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ai fini dell'erogazione agli enti locali del contributo governativo di cui al comma 51 del medesimo articolo 1 finalizzato a favorire alcuni interventi. In particolare, si stabilisce che, nell'ambito del criterio della messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, si tenga conto anche dei beni destinati con provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che l'articolo detta disposizioni insuscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le relative attività saranno poste in essere dalle Amministrazioni competenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Più in dettaglio, rileva quanto segue.

Sulla lettera a), si estende il termine di impugnazione delle misure di prevenzione personali adottate dall'Autorità giudiziaria da dieci giorni a trenta giorni.

Quanto alla lettera b), anticipando le verifiche in ordine all'esistenza di abusi, consente una tempestiva valutazione delle eventuali iniziative adottabili e delle prospettive di destinabilità. Infatti, nell'ambito della generale funzione di governo del territorio attribuita all'ente locale, l'articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rubricato «Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia», espressamente già prevede, al

comma 1: il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

La proposta attività di interlocuzione con l'amministratore giudiziario, finalizzata alla preliminare verifica della conformità del bene sequestrato, integra, pertanto, un *facere* cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale sono già tenuti – *rectius* sarebbero stati tenuti ancor prima della richiesta – nel normale esercizio della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, prescritta dal citato articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non configurandosi alcun onere aggiuntivo a carico dell'ente locale.

Le altre Amministrazioni o enti terzi eventualmente coinvolti nell'attività di verifica (es. Soprintendenze o Autorità di bacino) sono parimenti tenute al rilascio delle informazioni necessarie.

Sulla lettera c), prevedendo la definizione regolamentare delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'ANBSC, comporterà l'appianamento delle attuali problematiche e la riduzione del relativo contenzioso.

In merito alla lettera d), apprestando una procedura volta all'immediata soluzione dei casi in cui sussistano abusi insanabili, consente di evitare il protrarsi di una gestione estremamente onerosa di immobili comunque non destinabili, consentendo un più razionale impiego delle risorse.

Anche in questo caso non sussistono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente locale. Il comma 2 del citato articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, infatti dispone che: il dirigente o il responsabile, quanto accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Il successivo articolo 31 del medesimo d.P.R., rubricato «Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali» prevede:

- al comma 2: il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dl medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3.
- al comma 3: se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il

bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.

- al comma 5: l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio del comunale a spese dei responsabili dell'abuso.

L'articolo 35 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rubricato «Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici» prevede:

- al comma 1: qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dall'abuso la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
- al comma 2: la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.

La norma, che peraltro espressamente richiama l'applicazione delle soprariportate disposizioni, non introduce pertanto alcun nuovo onere a carico del comune.

Quanto alla lettera e):

- al numero 1, si consente una più approfondita valutazione nel tempo delle prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa, al fine di evitare il mantenimento in vita di soggetti economici che non abbiano realmente le caratteristiche per stare sul mercato e, eventualmente, di evitare la totale dispersione del patrimonio aziendale. Ne consegue il contenimento degli oneri, in termini di minori risorse umane e finanziarie altrimenti impiegabili, connesse al protrarsi della gestione pubblica di tali aziende;
- al numero 2, si introduce un'importante semplificazione, prevedendo la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di quelle prive di patrimonio utilmente liquidabile; si tratta di un'integrazione di quanto già previsto dall'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 nei casi di imprese per le quali manchino concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che consentirà di evitare gli onerosi passaggi connessi alle procedure di liquidazione, di fatto introducendo una fattispecie di cancellazione d'ufficio ulteriore rispetto a quelle già disciplinate dal d.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 e dall'articolo 40 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Sulla lettera f) conferma che ivi si completa l'intervento di cui alla lettera d) numero 2, rendendo la relativa semplificazione applicabile, a cura dell'Agenzia, anche nella fase di amministrazione di competenza della medesima.

In merito alla lettera g), che prescrive la risoluzione *ex lege* dei contratti di lavoro in essere con soggetti ritenuti controindicati, afferma che la norma è volta a ridurre il conseguente contenzioso innanzi al giudice del lavoro, agevolando ed accelerando la

destinazione di cui all'articolo 48, comma 8, nei confronti di cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.

Quanto alla lettera h) conferma che la disposizione completa l'intervento di cui alla lettera c), definendo, in linea con quanto ivi previsto, la procedura per la tempestiva soluzione dei casi di beni immobili confiscati affetti da abusi insanabili, nelle ipotesi in cui questi ultimi vengano in rilievo nel corso del procedimento finalizzato alla destinazione dei cespiti.

La lettera i) reca un primo intervento di mera razionalizzazione riferito al termine di iscrizione dei provvedimenti giudiziari al registro delle imprese ed un secondo intervento che stabilisce che, nel corso dell'amministrazione delle imprese sequestrate e confiscate da parte del Tribunale o dell'ANBSC, le variazioni riguardanti le imprese stesse siano iscritte al registro delle imprese senza oneri, mutuando il regime applicabile alle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari cui direttamente consegue la citata amministrazione e si pone in linea con quanto previsto dall'articolo 51 del Codice antimafia.

La lettera l) reca un intervento di razionalizzazione normativa che circoscrive al patrimonio aziendale il riferimento delle "somme disponibili" di cui al vigente articolo 54, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n.159 del 2011; ciò potrà comportare una riduzione del relativo contenzioso, riconducendo esplicitamente il limite della garanzia all'attivo patrimoniale dell'azienda.

È stato previsto al comma 2 che i contributi economici di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in favore degli enti locali per la messa in sicurezza e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, possano essere utilizzati anche per i beni confiscati destinati all'ente locale (comma 2).

Conclude assicurando che la norma non presenta carattere innovativo ma reca una mera specificazione e, conseguentemente, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri e che le amministrazioni competenti provvederanno alle relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, con specifico riferimento al comma 1, lettera c), si prende atto della circostanza che l'affidamento a un regolamento della disciplina delle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei coadiutori dell'ANBSC non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche considerato che allo stato non sussiste una normativa relativa a tali compensi e che le disposizioni regolamentari che saranno introdotte individueranno un parametro inequivoco di riferimento, riducendo altresì il contenzioso in materia⁷.

⁷ Si veda quanto riferito dal Governo in sede di esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati con riguardo all'analoga disposizione contenuta nell'articolo 7 dell'A.C. 1660-A. Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 10 settembre 2024, pagina 24.

Sul comma 1, lettere b) e d), considerato che le attività ivi previste in capo a specifiche amministrazioni pubbliche risultano già prescritte a normativa vigente nell'ambito del testo unico in materia edilizia (DPR. n. 380 del 2001), la cui applicazione, specie in materia di attività di demolizione di manufatti edilizi abusivi con oneri a carico dell'autore dell'abuso, risulta espressamente richiamata dalle norme in riferimento, non ci sono osservazioni.

Parimenti, con riguardo al comma 1, lettera e), n. 1), posto che, come sottolineato dalla RT, la disposizione consente di effettuare una valutazione delle prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa sottoposta a sequestro o confisca permettendo di contenere gli oneri, in termini di minori risorse umane e finanziarie altrimenti impiegabili, connesse al protrarsi della gestione pubblica di tali aziende, nulla da osservare.

Infine, nulla da osservare anche in merito al comma 1, lettera i), n. 2), stante il suo contenuto procedurale, così come in merito al comma 1, lettera l), posto che, come evidenziato dalla RT, le disposizioni si limitano ad un intervento di razionalizzazione normativa che, circoscrivendo al patrimonio aziendale il riferimento delle "somme disponibili", potrà comportare una riduzione del relativo contenzioso, riconducendo esplicitamente il limite della garanzia all'attivo patrimoniale dell'azienda.

In merito al comma 2, posto che la norma si limita a integrare criteri di priorità per l'assegnazione di risorse già destinate a spesa, si prende atto di quanto assicurato dalla RT secondo la quale la disposizione non presenta carattere innovativo ma reca una mera specificazione. Pertanto, nulla da osservare.

Articolo 8

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)

La disposizione, intervenendo sull'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 123 del 2015, modifica la definizione di articolo pirotecnico, chiarendo che gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni o una combinazione di tali effetti raggiunti grazie a reazioni chimiche esotermiche auto mantenute, non sono più ascrivibili alle singole componenti del dispositivo bensì al dispositivo nella sua interezza.

La RT fa presente che la disposizione trova il suo fondamento nella necessità di adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria che, con la rettifica della direttiva 2013/29/UE, ha coniato una nuova definizione di articolo pirotecnico.

In virtù di quest'ultima gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni o una combinazione di tali effetti, sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.

La novella, pertanto, in analogia a quanto avvenuto in ambito unionale, consente il recepimento, nell'ordinamento interno, di tale nuova specifica definizione, apportando la correzione alla definizione di "articolo pirotecnico" contenuta all'articolo 2, comma

1, lettera a), del decreto legislativo n. 123 del 2015, in modo da assicurare controlli di polizia più mirati e coerenti.

L'intervento ha carattere ordinamentale. Dalla relativa attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9 ***(Revoca della cittadinanza)***

L'articolo, alle lettere a) e b), interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (art. 10-bis, L. 91/1992) stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l'interessato non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.

La RT annessa al DDL iniziale rileva che la disposizione modifica l'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, estendendo a 10 anni il termine entro il quale poter esercitare la revoca della cittadinanza concessa allo straniero in presenza di condanne definitive per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies. 2, del codice penale.

L'attuale formulazione dell'articolo 10-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, prevede un'ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per taluni gravi reati:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 5 anni o, nel massimo, a 10 anni (art. 407, comma 2, lett. a), n. 4);
- ricostituzione, anche sotto falso nome o in forma simulata, di associazioni sovversive delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (art. 407, comma 1, lett. a) n. 4), che rinvia all'art. 270, terzo comma, c.p.);
- partecipazione a banda armata (art. 407, comma 1, lett. a), n. 4), che rinvia all'art. 306, secondo comma, c.p.);
- assistenza agli appartenenti ad associazioni sovversive o associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale (art. 270-ter c.p.). Questa fattispecie è espressamente richiamata;

- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo (art. 270-*quinquies*.2 c.p.). Anche questa fattispecie è espressamente richiamata dal legislatore.

La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, entro tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La *ratio* dell'estensione di tale termine è quella di rafforzare l'operatività dell'istituto, in un'ottica di maggiore tutela della sicurezza nazionale.

Assicura che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto della natura ordinamentale delle modifiche e considerato che le novelle intervengono su una disposizione cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

Articolo 10 *(Disposizioni per il contrasto dell'occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui)*

L'articolo prevede disposizioni che sono finalizzate al contrasto dell'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (o delle relative pertinenze) e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la conseguente reintegrazione nel possesso.

In particolare, il comma 1 introduce nel codice penale l'art. 634-*bis*, volto a punire il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-*bis*, co. 1, c.p.). Ai sensi del primo comma del nuovo art. 634-*bis* c.p. è punito con la reclusione da 2 a 7 anni: chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente (primo periodo); chiunque si appropria con artifizii o raggiri di un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero cede ad altri l'immobile occupato (secondo periodo). Inoltre, la norma stabilisce che soggiace alla stessa pena, chiunque, fuori dai casi di concorso, si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione (art. 634-*bis*, co. 2 c.p.). L'art. 634-*bis* c.p. prevede una causa di non punibilità in favore dell'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile (art. 634-*bis*, co. 3 c.p.). Il nuovo delitto introdotto è punibile a querela della persona offesa. Tuttavia, il reato diviene perseguibile d'ufficio nei casi in cui il fatto sia commesso ai danni di una persona incapace, per età o per infermità (art. 634-*bis*, co. 4 e 5 c.p.).

Il comma 2 reca una modifica all'art. 639-*bis* c.p. (Casi di esclusione della perseguibilità a querela) in virtù della quale anche per l'introducendo delitto si procede d'ufficio – al pari di quanto previsto dalla

norma vigente per i delitti di usurpazione (art. 631), deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632) e invasione di terreni o edifici (art. 633) – se il fatto riguarda acque, terreni, fondi o edifici pubblici ovvero destinati al pubblico.

Il comma 3 prevede poi l'inserimento dell'art. 321-*bis* c.p.p., volto a disciplinare il procedimento per la reintegrazione nel possesso dell'immobile. Il comma 1 dell'art. 321-*bis* c.p.p. prevede che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice competente – ovvero prima dell'esercizio dell'azione penale il giudice per le indagini preliminari – disponga con decreto motivato il rilascio dell'immobile o delle pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ex art. 634-*bis* (deve, dunque, trattarsi di immobile destinato a domicilio altrui). I commi da 2 a 6 dell'art. 321-*bis* c.p.p. disciplinano la procedura di rilascio coattivo e di reintegrazione nel possesso ad opera della polizia giudiziaria, previa autorizzazione del pubblico ministero e successiva convalida da parte del giudice, nel caso in cui l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante. In particolare, si prevede che gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia dell'occupazione, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione medesima, si rechino senza ritardo presso l'immobile al fine di svolgere le attività di cui all'art. 55 c.p.p. (art. 321-*bis*, co. 2, c.p.p.). Nel caso in cui sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all'occupante reintegrare il denunciante nel possesso (art. 321-*bis*, co. 3, c.p.p.). Nel caso in cui non sia possibile ottenere l'esecuzione spontanea dell'ordine di rilascio da parte dell'occupante per diniego all'accesso, resistenza, rifiuto o assenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria – sempre che sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione – dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero. Tale autorizzazione può essere scritta, resa oralmente e confermata per iscritto oppure resa per via telematica (art. 321-*bis*, co. 4 c.p.p.). Delle attività svolte dalla polizia giudiziaria è redatto verbale, con l'indicazione dei motivi del provvedimento di rilascio. Copia del verbale è consegnata al destinatario del provvedimento di rilascio (art. 321-*bis*, co. 5 c.p.p.). Il verbale è trasmesso entro 48 ore al pubblico ministero del luogo in cui ha avuto luogo la reintegrazione nel possesso. Il PM entro le successive 48 ore dalla ricezione del verbale, salvo che ritenga di disporre la restituzione dell'immobile al destinatario del provvedimento di rilascio, chiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso (art. 321-*bis*, co. 6 c.p.p.). La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i predetti termini di trasmissione del verbale al pubblico ministero e di richiesta di convalida al giudice ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta del PM. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata all'occupante (art. 321-*bis*, co. 7 c.p.p.).

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che l'intervento normativo interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili, da un lato introducendo una nuova fattispecie di reato nel codice penale, dall'altro prevedendo una specifica procedura per la reintegrazione nel possesso dell'immobile occupato.

In particolare, il comma 1 introduce l'articolo 634-*bis* c.p., rubricato “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. Si tratta di un delitto volto a punire le condotte di quei soggetti che, mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. Si tratta di un delitto perseguibile a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. La pena prevista è quella della reclusione da due a sette anni.

Segnala che alla stessa pena soggiace chi si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze, con artifici o raggiri, o cede ad altri l'immobile occupato, nonché colui che – fuori dei casi di concorso nel reato – si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, riceve o corrisponde denaro o altre utilità per l'occupazione. Invece, non è punibile l'occupante che collabora all'accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile.

Segnala che, con tale misura, si potenziano gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive degli immobili previsti dal quadro normativo previgente, secondo il quale, infatti, il fenomeno delle predette occupazioni si configura quale illecito civile (che obbliga l'autore alla restituzione e al risarcimento del danno) oltre che come reato, punibile – ai sensi dell'articolo 633 c.p. – con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Il comma 2 inserisce anche il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile di cui all'art. 634-*bis* c.p. tra i reati procedibili d'ufficio se commessi su immobili pubblici o a destinazione pubblica.

L' intervento non si limita a prevedere la delineata nuova fattispecie delittuosa, ma al comma 3 si occupa altresì di riconnettere alla stessa una specifica e dedicata azione di tutela, introducendo nel codice di procedura penale una procedura volta alla reintegrazione nel possesso dell'immobile e delle sue pertinenze “oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell'articolo 634-*bis* del codice penale”. Più in dettaglio, nel citato comma 3 si prevede, per effetto dell'introducendo articolo 321-*bis* c.p.p., che il giudice competente – su richiesta del pubblico ministero – dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile.

Nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Se l'immobile occupato corrisponde all'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell'arbitrarietà dell'occupazione, si recano – senza ritardo – presso l'immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le consuete attività di polizia giudiziaria.

Qualora dovessero sussistere fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all'occupante l'immediato rilascio dell'immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso.

In caso di diniego all'accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l'ordine di rilascio o assenza dell'occupante, i predetti ufficiali di p.g., ove sussistano fondati motivi per ritenere l'arbitrarietà dell'occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell'immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero. Tale autorizzazione deve essere scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, ovvero resa per via telematica.

Inoltre, ai medesimi ufficiali spetta l'onere di redigere il verbale delle attività svolte – dal quale devono risultare i motivi che hanno portato al provvedimento di rilascio – e di consegnarne copia alla persona destinataria dell'ordine di rilascio. Il verbale deve

essere poi trasmesso, nelle quarantotto ore successive, al pubblico ministero del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta.

Se il pubblico ministero non dispone la restituzione dell'immobile al destinatario dell'ordine di rilascio, chiede al giudice la convalida e l'emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

Nel caso di inosservanza dei termini previsti, ovvero nei casi in cui il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la reintegrazione nel possesso perde efficacia.

Infine, si prevede che copia dell'ordinanza debba essere immediatamente notificata all'occupante.

Conclusivamente, assicura che le disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività contemplate sono poste in essere nell'ambito degli ordinari servizi di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, concordando con quanto affermato dalla RT circa la neutralità finanziaria delle disposizioni, nulla da osservare.

Articolo 11

(Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa)

L'articolo, oltre ad introdurre una nuova circostanza aggravante comune, reca ulteriori modifiche al Codice penale volte a rendere più incisiva la repressione del fenomeno delle truffe nei confronti delle persone anziane.

Il comma 1 introduce nell'articolo 61 c.p. (nuovo numero 11-*decies* del comma 1) la nuova circostanza aggravante comune dell'aver commesso il fatto all'interno nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie o delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto passeggeri. Tale circostanza si applica ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio.

Il comma 2, alle lettere a)-c), incide sull'articolo 640 c.p. (rubricato "Truffa"), prevedendo la soppressione del numero 2-*bis*, secondo comma, relativo all'aggravante dell'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (cd. minorata difesa, di cui all'articolo 61, numero 5 del Codice penale). All'età avanzata della vittima del reato di truffa, infatti, era attribuito rilievo mediante il rinvio a tale circostanza aggravante comune. La disposizione in esame prevede, tuttavia, la contestuale introduzione di un nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., recante una specifica ipotesi di truffa aggravata. Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal sopprimendo num. 2-*bis*, alla quale viene ora attribuito autonomo rilievo, nonché un corrispondente inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio. Si prevede, infatti, la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da euro 700 a euro 3.000 Nelle ipotesi di truffa aggravata, disciplinate dal secondo comma, oltre che dal terzo comma di nuova introduzione, dell'articolo 640 c.p., è consentita l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 280 c.p.p. La punibilità del delitto è a querela della persona offesa; si procede, invece, d'ufficio quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti

indicate. Prima della c.d. Riforma Cartabia (decreto legislativo n. 150 del 2022) era prevista la procedibilità d'ufficio anche nel caso in cui ricorresse la circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 7) c.p. (ovvero l'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità).

Il comma 3 prevede l'introduzione della lettera f.1) nell'art. 380, secondo comma, del codice di procedura penale. L'intervento è finalizzato ad includere la nuova fattispecie di truffa aggravata, di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che con l'intervento normativo proposto si intende reprimere in maniera più incisiva il crescente fenomeno delle truffe agli anziani, rafforzando gli strumenti di deterrenza e di repressione di tali allarmanti comportamenti.

Dall'esame dei dati relativi alle vittime di truffe commesse ai danni di persone di età pari o superiore a 65 anni forniti dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno emerge che, negli ultimi anni, i soggetti passivi di tali condotte hanno subito un decisivo incremento, passando dai 21.480 del 2020, ai 24.338 del 2021, ai 26.630 del 2022. Nell'anno in corso, alla data del 31 agosto 2023, gli anziani vittime di tali comportamenti ammontavano a 21.924, con una variazione percentuale in aumento del +28,9% rispetto al dato relativo al medesimo periodo del 2022, quando gli anziani truffati erano stati 17.008.

Più nel dettaglio, l'ipotesi normativa in commento prevede: al comma 1, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità pubblica e individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, l'aggravante di aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri; al comma 2, lettera a), la soppressione dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis del c.p. e la contestuale introduzione di un nuovo terzo comma recante una specifica ipotesi di truffa aggravata sanzionata più gravemente delle altre ipotesi di cui al secondo comma del medesimo articolo (comma 2, lettera b).

Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal soppresso numero 2-bis – ovvero l'aver commesso il fatto in presenza dell'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5), del c.p. (concernente l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) – alla quale viene attribuito autonomo rilievo, nonché nell'inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio.

Ad oggi, l'aggravante di cui al numero 2-bis comporta l'applicazione della pena da 1 a 5 anni di reclusione. Con l'intervento in argomento si mira ad innalzare i predetti limiti edittali da 2 a 6 anni e ad introdurre la multa da euro 700 a euro 3.000, consentendo così l'applicazione della misura cautelare in carcere, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 280 del codice di procedura penale.

L'intervento normativo di cui si tratta prevede altresì, al comma 3, l'introduzione nell'art. 380, secondo comma, del codice di procedura penale di una lettera “f.1) che

inserisce la nuova fattispecie di truffa aggravata di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 640 c.p., nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Assicura che la disposizione in argomento presenta caratteri eminentemente ordinamentali, potendosi provvedere alla sua attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, confermata anche dalla RT, non ci sono osservazioni.

Articolo 12

(Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)

L'articolo modifica il terzo comma dell'art. 635 c.p. (Danneggiamento) al fine di prevedere un inasprimento delle pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora il fatto sia commesso con violenza alla persona o minaccia. In particolare, innova il terzo comma dell'art. 635 c.p., prevedendo che qualora il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico sia commesso con violenza alla persona o minaccia si applichi la pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e della multa fino a 15.000 euro.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che l'articolo introduce un aggravante del reato di danneggiamento in occasione di manifestazioni sanzionando il comportamento delittuoso in maniera più decisa.

Assicura che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività contemplate sono poste in essere nell'ambito degli ordinari servizi di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della norma, rilevato anche dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13

(Divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze di trasporto, di sospensione condizionale della pena e in materia di flagranza differita)

L'articolo, alle lettere a)-c), reca disposizioni finalizzate ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto d'accesso alle aree urbane (DACUR, c.d. Daspo urbano).

In particolare, il comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017 e prevede che il divieto di accesso possa essere disposto dal questore anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio previsti dal libro secondo, titoli XII e XIII del Codice penale, qualora questi siano commessi in aree indicate dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge (ovvero le aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze). Il comma 1, lettera b), abroga il comma 5, articolo 10, del decreto-legge n. 14/2017, relativo alla possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso a luoghi o aree specificamente individuate, imposto dal giudice, nei casi di condanna per reati contro la persona o contro il patrimonio commessi nei luoghi e nelle aree di cui all'articolo 9. Il comma 1 lettera c) modifica anche il comma 6-*quater* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, prevedendo che la disciplina dell'arresto in flagranza differita trovi applicazione anche nel caso del delitto di cui all'articolo 583-*quater* c.p. (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), quando il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Il comma 2 modifica l'articolo 165 c.p., prevedendo che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici la concessione della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all'osservanza del divieto di accesso, imposto dal giudice, a luoghi o aree specificamente individuate. Se il divieto di accesso non è osservato, il giudice revoca la sospensione condizionale della pena.

La RT annessa al DDL iniziale conferma che la disposizione al comma 1 estende l'ambito della misura di prevenzione del DACUR (cd. Daspo urbano).

Va premesso che l'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che il sindaco possa:

- irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro;
- impartire un ordine di allontanamento (dal luogo della condotta illecita), valido 48 ore, nei confronti di chiunque:
- in violazione di divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, limiti la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze (comma 1): vi rientrano condotte come la “prostituzione con modalità ostentate” o “l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti” che, in senso più ampio, limitano o comunque recano disturbo alla libera fruizione di tali spazi da parte dei cittadini.
- chi – nei suddetti spazi – viene trovato in stato di ubriachezza, compie atti contrari alla pubblica decenza ovvero esercita il commercio abusivo (comma 2).

Il successivo articolo 10 del decreto-legge 14 del 2017 prevede che nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore possa disporre il divieto di accesso alle aree sopra indicate per un periodo non superiore a dodici mesi.

A tale articolo, viene aggiunta l'ulteriore ipotesi oggetto della presente modifica legislativa. Pertanto, il questore potrà disporre il divieto di accesso alle aree di infrastrutture e pertinenze del trasporto pubblico anche a soggetti denunciati o condannati per reati contro la persona o il patrimonio.

La novella estende il divieto di accesso a coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi nelle aree interne e nelle pertinenze di infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano (articolo 13, comma 1, lett. a) e b)) e prevede l'arresto in flagranza differita per il reato di lesioni personali gravi o gravissime nei confronti di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o nei confronti del personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria, o attività ausiliarie funzionali alle precedenti.(articolo 13 comma 1 lett c));

Secondo la RT la disposizione che si intende introdurre ha il pregio di consentire alle forze di polizia di intervenire immediatamente per “espellere” dalle suddette aree le persone destinatarie del divieto di accesso, svolgendo così una funzione di prevenzione di possibili reati che costoro potrebbero ivi commettere.

Sul comma 2, va premesso che l'articolo 165 del codice penale stabilisce che la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata ad alcuni obblighi del condannato.

Si dispone che, in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, la concessione della sospensione condizionale della pena debba essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere ai luoghi in argomento. A ciò consegue il fatto che, se il divieto di accesso non è osservato, il giudice deve revocare la sospensione condizionale della pena.

Infine, a seguito della introduzione al comma 2 della previsione della sospensione condizionale con osservanza del divieto, si dispone che è abrogata la norma di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 del 2017, che prevede la mera possibilità (e non l'obbligo) di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del divieto di accesso alle aree di trasporto.

Assicura che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività contemplate sono poste in essere nell'ambito degli ordinari servizi di istituto svolti dai presidi delle Forze di polizia sul territorio, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all'impedimento della libera circolazione su strada)

L'articolo prevede che sia punito a titolo di illecito penale – in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto – il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

La RT annessa al DDL iniziale rileva che la norma interviene sul comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, prevedendo che colui che impedisce con il proprio corpo la libera circolazione su strada ordinaria o ferrata commette un delitto e non più un illecito amministrativo punito con la reclusione fino a un mese o la multa fino a trecento euro. Tale previsione si applica anche ai casi di blocco di strada sterrata. Viene, infine, inserita al secondo periodo del citato comma un'aggravante speciale a effetto speciale in quanto nell'ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite, viene prevista la reclusione da sei mesi a due anni.

Stima che dalla disposizione, che introduce una fattispecie di reato in luogo di un illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria, non derivano effetti finanziari, tenuto conto dell'irrilevanza degli introiti derivanti dalla previgente sanzione amministrativa rispetto al complesso delle entrate da sanzioni amministrative annualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, va in premessa osservato che la disposizione novella l'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948, disponendo che sia punito a titolo di illecito penale (con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro) e non più in via amministrativa (col pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 4.000 euro) il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo.

Per profili di quantificazione, si prede atto di quanto affermato dalla RT circa la natura trascurabile degli effetti di minori introiti da sanzioni derivanti dalla disposizione – rispetto al complesso delle entrate da sanzioni amministrative annualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio – la cui applicazione verrebbe per altro ora estesa anche ai blocchi ferroviari⁸, nonché della assicurazione secondo cui l'introduzione di

⁸ Nel corso dell'esame, presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, del disegno di legge A.C. 1660-A, in relazione all'articolo 14, il Governo ha sottolineato che le previsioni dello stesso non sono suscettibili di determinare una riduzione delle previsioni delle entrate relative a sanzioni amministrative

nuovi reati non abbia mai implicato, in sede di adozione della relativa normativa, la necessità di individuare coperture finanziarie.

Pertanto, nulla da osservare.

Articolo 15 ***(Esecuzione penale nei confronti di detenute madri)***

L'articolo al comma 1 reca modifiche agli articoli 146 e 147 c.p. rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre è previsto che l'esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.

I commi da 2 a 7 recano modifiche al codice di procedura penale, alcune delle quali direttamente consequenziali rispetto al mutato regime detentivo delle detenute madri. Nel dettaglio, il comma 2, introduce un nuovo articolo, il 276-*bis*, che prevede l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri che: evadano o tentino di evadere; tengano condotte che compromettano l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto stesso. Il trasferimento in carcere è disposto dal giudice con provvedimento che viene comunicato ai servizi sociali del comune dove si trovano i figli minori del detenuto, in quanto tale trasferimento non implica che gli stessi seguano il genitore nell'istituto penitenziario, fatta salva l'ipotesi in cui sia il loro preminente interesse a richiedere una simile misura. In tal caso, l'istituto deve essere dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie ai minori. Alla luce delle novelle recate dall'articolo in commento, dunque, la custodia in carcere può essere disposta, al ricorrere delle circostanze indicate da nuovo art. 276-*bis* c.p.p., anche nei confronti di donne incinte o madri di figli di età inferiore ad 1 anno.

Il comma 3 modifica l'art. 285-*bis* c.p.p. con riguardo alle ipotesi in cui possa essere disposta la custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. A tale proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p., la custodia cautelare in carcere non è consentita, salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Analogamente a quanto disposto dal nuovo quinto comma dell'art. 147 c.p. per l'esecuzione della pena, anche per la custodia cautelare viene stabilito un doppio regime in base al quale: per le donne incinte o madri di figli di età inferiore ad 1 anno la custodia potrà essere disposta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM); per le madri di figli di età compresa tra 1 e 6 anni la custodia potrà essere disposta presso un ICAM solo se le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

Il comma 4 inserisce due ulteriori commi all'art. 293 c.p.p., in materia di adempimenti esecutivi di ordinanza cautelare. In particolare, i due commi prevedono rispettivamente: l'obbligo per l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza di dare conto, nel verbale delle operazioni svolte, anche del fatto che tale ordinanza riguardi una donna incinta o una madre (o padre) di prole di età inferiore ai 6 anni, ipotesi che, ai sensi dell'art. 275, comma 4, c.p.p., escludono la custodia cautelare in carcere (v. *supra*, comma 3); in tal caso il verbale viene trasmesso al giudice prima che il soggetto destinatario dell'ordinanza entri nell'istituto di pena (nuovo comma 1-*quater*); conseguentemente, la possibilità per il giudice di sostituire la misura cautelare con una meno grave o di disporre l'esecuzione della custodia presso un ICAM prima dell'ingresso del soggetto nell'istituto di pena (nuovo comma 1-*quinqies*).

Il comma 5 integra i commi 4 e 5 dell'art. 386 c.p.p. con l'aggiunta due periodi volti a specificare che in caso di arresto o fermo: qualora l'arrestato o il fermato sia donna incinta o madre di figli di età inferiore ad 1 anno gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria la pongono a disposizione del p.m.

scontate ai fini della definizione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, evidenziando altresì come l'introduzione di nuovi reati non abbia mai implicato, in sede di adozione della relativa normativa, la necessità di individuare coperture finanziarie.

conducendola presso un ICAM (comma 4); qualora l'arrestato o il fermato sia madre di figli di età compresa tra 1 e 3 anni, il p.m. può disporre la custodia presso un ICAM (comma 5).

Il comma 6 apporta modifiche alla fase della custodia dell'arrestato in caso di giudizio direttissimo, di cui all'art. 558 c.p.p., aggiungendo due periodi finali al comma 4-bis al fine di stabilire che, in caso di mancanza o di indisponibilità dei luoghi idonei agli arresti domiciliari di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p. 22 o se gli stessi siano ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l'arresto, il pubblico ministero: dispone obbligatoriamente la custodia presso un ICAM se l'arrestato è donna incinta o madre di figli di età inferiore ad 1 anno e può disporre (facoltativamente) la custodia presso un ICAM se l'arrestato è madre di figli di età compresa tra 1 e 3 anni.

Il comma 7 interviene sull'art. 678 c.p.p., comma 1-bis, nella parte in cui prevede una serie di ipotesi nelle quali il tribunale di sorveglianza può procedere con procedimento semplificato senza formalità ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. Tra di esse è attualmente compresa quella che dispone il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena nei confronti delle donne incinte e delle madri di figli di età inferiore ad 1 anno, di cui all'art. 146, numeri 1) e 2), c.p., previsione abrogata dal comma 1, lett. a), dell'articolo in commento.

Il comma 8 prevede infine che il Governo presenti alle Camere una relazione annuale sull'attuazione delle misure cautelari e l'esecuzione delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri di prole di età inferiore a tre anni. Si precisa che la relazione debba essere presentata entro il 31 ottobre.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che il comma 1 interviene in materia di esecuzione della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno con l'abrogazione della disposizione che prevede il rinvio obbligatorio e l'introduzione del rinvio facoltativo della pena e la previsione dell'impossibilità del rinvio facoltativo se da ciò derivi una situazione di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti con differenziazione nelle modalità di esecuzione della pena tra la madre di figli di età fino a 1 anno e delle madri di figli di età da 1 a 3 anni.

Con il comma 2 si prevede l'introduzione dell'articolo 276-bis c.p.p. con il quale viene sanzionata la condotta delle detenute madri che tentino di evadere o evadono dalle ICAM o che pongano in essere degli atti idonei a compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto dove sono custodite. In tali casi il giudice dispone che nei confronti delle stesse sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere, mentre la prole viene affidata ai servizi sociali del Comune dove si trova il minore.

I commi dal 3 al 6 intervengono sugli articoli 285-bis, comma 1, 293 (con l'inserimento dei commi 1-quater e 1-quinquies), 386, comma 4 e 558, comma 4-bis c.p.p., per i quali sono previste norme che garantiscono la tutela dei diritti delle donne incinte e della prole in alcuni casi fino all'età di sei anni, prediligendo l'esecuzione della pena presso le ICAM.

Al comma 7 è previsto un coordinamento normativo con il comma 1 del presente articolo con la soppressione della previsione relativa al differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dall'articolo 146, comma 1, numeri 1) e 2) c.p. e assicurando la prosecuzione e definizione del procedimento.

Si prevede, infine, al comma 8, che entro il 31 ottobre di ciascun anno il Governo presenti alle Camere una relazione sull'attuazione delle misure cautelari dell'esecuzione

delle pene non pecuniarie nei confronti delle donne incinte e delle madri con prole di età inferiore a tre anni.

Assicura che le disposizioni, di natura ordinamentale e procedurale, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica atteso che con cadenza periodica (trimestrale o quadrimestrale) il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria fornisce un monitoraggio costante, attraverso la propria Direzione di statistica, della situazione dei detenuti, ivi comprese le donne incinta e le madri con figli di età inferiore ai tre anni, e delle misure applicate nei loro confronti, dello stato dei procedimenti e sull'esecuzione delle pene: i dati, consultabili dal sito istituzionale del Ministero della giustizia, potranno costituire oggetto, in forma aggregata, della prevista relazione da presentare al Parlamento rientrando tra i compiti istituzionali dell'amministrazione penitenziaria, da espletarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Assicura, inoltre, che in ragione di un numero comunque modesto di detenute madri e di bambini al seguito, una più ampia richiesta di posti dovuta all'introduzione delle disposizioni in esame più favorevoli ad un collocamento presso strutture dedicate alle donne incinte e con prole, potrà essere fronteggiata avvalendosi delle strutture già esistenti e funzionanti senza determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi avvalere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si conviene con la RT secondo cui, considerata l'esiguità dei soggetti potenzialmente interessati dall'applicazione della norma, questa non è suscettibile di determinare esigenze di potenziamento delle strutture esistenti e dei servizi sociali collegati al funzionamento degli istituti a custodia attenuata. Pertanto, le attività derivanti dal presente intervento potranno essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 16

(Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione e favoreggiamento dell'accattonaggio. Induzione e costrizione all'accattonaggio)

L'articolo, alle lettere a) – c), introduce modifiche all'articolo 600-*octies* c.p., relativo al reato di impiego di minori nell'accattonaggio. Più nel dettaglio:

- alla lettera a), interviene sul primo comma dell'articolo 600-*octies* c.p., prevedendo che sia punito l'impiego nell'accattonaggio di minori fino ai sedici anni di età (non più fino ai quattordici anni) ed innalzando la pena per tali condotte da uno a cinque anni di reclusione, in luogo dei tre anni attualmente previsti come massimo edittale.

- alla lettera b), interviene sul secondo comma dell'articolo 600-*octies* c.p., introducendo quale ulteriore condotta integrativa della fattispecie di reato l'induzione all'accattonaggio, in aggiunta alle

condotte, già previste dal secondo comma, di chi organizzi, si avvalga o favorisca, ai fini di profitto, l'altrui accattonaggio.

- alla lettera c), modifica la rubrica dell'articolo 600-*octies*.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che con l'introduzione della disposizione in commento, sono apportate modifiche al delitto previsto dall'articolo 600-*octies* c.p. (Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio).

In particolare, si prevede che:

- al comma 1, n. 1: sia punito l'impiego di minori sino a 16 anni (età sino a cui vige l'obbligo scolastico), anziché sino a 14 anni, e sia innalzata la pena per tale condotta;

- al comma 1, n. 2: sia introdotta la condotta di induzione all'accattonaggio, che si aggiunge a quelle già previste di avvalersi, permettere, organizzare o favorire l'accattonaggio. Infine, se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile, è prevista un'aggravante ad effetto speciale;

- al comma 1, n. 3: sia modificata la rubrica dell'articolo, a seguito dell'introduzione della nuova condotta di induzione all'accattonaggio di cui alla lett. c).

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si concorda con la RT circa il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, per cui non ci sono osservazioni.

Articolo 17

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana)

La norma modifica l'articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2024, che ha autorizzato i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni.

Le modifiche introdotte:

- estendono la facoltà di assunzione anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risultano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti;

- incrementano il numero di risorse umane che si possono assumere, prevedendo che l'autorizzazione all'assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale sia riferito al corpo della polizia locale di ciascun ente;
- incrementano l'autorizzazione di spesa che passa da 3.900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 a 5.850.000 euro annui per l'anno 2025 e a 7.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la misura apporta modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, in materia di assunzione di personale di polizia locale, estendendo anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto) e che hanno sottoscritto l'accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, l'autorizzazione ad assumere 100 agenti di polizia locale, già prevista dal decreto-legge n. 39 del 2024 per le città metropolitane siciliane che hanno terminato il periodo di risanamento. Viene specificato, inoltre, che tale numero di unità di personale si riferisce a ciascun ente interessato.

In base alla richiamata disciplina, la modifica, in sostanza, riguarda il comune di Palermo che ha in corso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed ha sottoscritto il predetto accordo il 31 gennaio 2023.

La RT evidenzia che il costo medio annuo per un agente di polizia locale, appartenente all'area istruttori è pari a euro 39.000 comprensivi della percentuale del 5,78% relativa agli incrementi del rinnovo contrattuale 2022 -2024, e, di conseguenza, l'onere complessivo derivante dall'intervento è pari a euro 1.950.000 per l'anno 2025 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

Ai predetti oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il rappresentante del Governo, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, ha evidenziato, che la quantificazione degli oneri derivanti, per l'anno 2025, dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 è stata effettuata considerando che le assunzioni decorreranno a partire dal 1° luglio 2025, tenendo conto dei tempi necessari per l'espletamento delle procedure di selezione da parte della Commissione RIPAM, che, seppur semplificate, prevedono comunque lo svolgimento di una prova scritta, ovvero, in alternativa alle predette procedure di selezione, per lo scorrimento di graduatorie di concorsi di altri enti, con i quali occorre stipulare gli atti necessari all'utilizzo delle predette graduatorie, nonché dei tempi necessari per la verifica dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego e per la stipula dei contratti individuali di lavoro.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, di cui all'art. 9 del D.L. 39/2024	S	C	2,0	3,9	3,9	2,0	3,9	3,9	2,0	3,9	3,9
	Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, di cui all'art. 9 del D.L. 39/2024 – effetti riflessi	E	TC				0,9	1,9	1,9	0,9	1,9	1,9
	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (FEI), di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-2,0	-3,9	-3,9	-2,0	-3,9	-3,9	-2,0	-3,9	-3,9

Al riguardo, in merito alla quantificazione dell'onere per l'anno 2025 per l'assunzione delle ulteriori 100 unità di personale non dirigenziale del corpo di polizia locale tenuto conto delle rassicurazioni fornite dal Governo che prevede che tali assunzioni decorreranno a partire dal 1° luglio 2025, sia nel caso di ricorso a procedure concorsuali semplificate che mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Per i profili di copertura finanziaria, considerato che da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risultano per l'anno 2025 le necessarie disponibilità e preso atto delle conferme a suo tempo fornite dal Governo, con riferimento all'AS 1236, in ordine alla disponibilità delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18

(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

La norma reca una serie di modifiche alla legge n. 242 del 2016, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, al fine di evitare che l'assunzione di prodotti da infiorescenza della canapa possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica o la sicurezza stradale.

In particolare, le modifiche vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (*Cannabis sativa L.*), anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, o contenenti tali infiorescenze, comprese estratti, resine e olii da esse derivati e dispone che a queste attività si applicano le sanzioni previste dal testo unico sugli stupefacenti. È consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge. Detta produzione agricola deve avvenire entro i limiti di contaminazione stabiliti dal decreto del Ministro della salute 4 novembre 2019, che fissa i valori delle concentrazioni massime di THC totale ammissibili negli alimenti (semi, farina e olio ottenuti dai semi, integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa) ai fini del controllo ufficiale.

Inoltre, si sostituisce, tra le attività oggetto di sostegno e promozione della legge n. 242 del 2016, l'incentivazione "dell'impiego e del consumo finale" di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali, con l'incentivazione della "realizzazione" di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali "per gli usi consentiti dalla legge".

Si specifica che dalla canapa è possibile ottenere coltivazioni destinate al florovivaismo "professionale".

Infine, viene individuato nel Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri (e non più nel Corpo forestale dello Stato) l'organo autorizzato ad effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa.

La RT annessa al DDL iniziale descrive la norma e afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'attuazione dell'apparato sanzionatorio viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che **il rappresentante del Governo**, nel corso dell'esame dell'A.C. 1660-A alla Camera dei deputati, in merito all'articolo 18 riproposto con alcune integrazioni dalla norma in esame, ha affermato che relativamente alle disposizioni che vietano l'importazione, la lavorazione, la detenzione, la cessione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione, la consegna, la vendita al pubblico e il consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o tritata, o contenenti tali infiorescenze, compresi estratti, resine e olii da esse derivati, alle stesse non sono ascrivibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in linea con quanto previsto per analoghe disposizioni che hanno previsto il divieto di commercializzazione o di immissione in commercio di determinati beni o prodotti. Ciò premesso ha affermato che la presente norma recepisce normativamente gli orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha rilevato come la legge n. 242 del 2016 abbia previsto la liceità della sola coltivazione della cannabis per le finalità espresse e tassativamente indicate da tale legge, evidenziando come la messa in commercio dei derivati della predetta coltivazione, costituiti da infiorescenze e da resina, continui ad essere sottoposta alla disciplina del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra esposto, il rappresentante del Governo ha rilevato, pertanto, che, trattandosi di attività illecite, seppur sinora esercitate sotto una veste apparentemente legale, non appare possibile effettuare un'analisi che valuti l'impatto finanziario dell'ipotizzata riduzione del gettito tributario. Ha assicurato, comunque, che la norma in esame non comporterà, quindi, la chiusura di attività economiche che operino nell'ambito della cornice della legge n. 242 del 2016, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Inoltre, ha fatto presente che la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza pronunciata nel caso C-663/1830, ha dichiarato che gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabisdiolo legalmente

prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Quindi ha assicurato che le modifiche recate dalla disposizione alla legge n. 242 del 2016, non presentano alcun profilo di criticità sotto il profilo della coerenza con l'ordinamento europeo. Infatti, tale disposizione è in linea con la normativa europea e, in particolare, con la Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, nell'ambito dell'esame dell'articolo 18 del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (AC. 1660-A), di contenuto analogo alle disposizioni in esame, per cui dal divieto di commercializzazione di prodotti derivati dalla *Cannabis sativa L.*, con un tenore di THC inferiore o uguale ai limiti di legge consentiti, non derivano impatti significativi sulle attività economiche inerenti al settore.

In merito alla compatibilità della disposizione con la normativa europea di settore, tenuto conto dei chiarimenti e delle rassicurazioni fornite dal Governo, non si formulano osservazioni.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124

Articolo 19

(Disposizioni in materia di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale)

L'articolo, alle lettere a)-c), reca modifiche al codice penale. In particolare, ai delitti di "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" (art. 336 c.p.) e di "resistenza a un pubblico ufficiale" (art. 337 c.p.), viene introdotta una circostanza aggravante se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Inoltre, viene introdotta un'ulteriore circostanza aggravante all'art. 339 c.p., qualora i delitti di "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" (art. 336 c.p.), di "resistenza a pubblico ufficiale" (art. 337 c.p.) e di "violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti" (art. 338), sono commessi al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che l'intervento normativo è volto a rafforzare la tutela dell'attività espletata dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, al fine di garantire, di conseguenza, un più efficace dispiegamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Nel dettaglio, al comma 1 lettera a), si introduce un'aggravante per le ipotesi in cui le condotte previste dall'articolo 336 del codice penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) siano poste in essere proprio nei confronti dei predetti ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio. In tali casi, la pena prevista per il reato base – reclusione da sei mesi a cinque anni – è aumentata fino alla metà.

Con la lettera b) del comma 1, anche con riferimento all'articolo 337 del codice penale (Resistenza a pubblico ufficiale), si prevede che in caso di violenza o minaccia per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio o di servizio, la pena prevista per il reato base – reclusione da sei mesi a cinque anni – sia aumentata fino alla metà.

Infine, al comma 1, lettera c), è stata introdotta un'ulteriore circostanza aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.

La RT conclude assicurando che dal punto di vista finanziario, la disposizione presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si pone l'obiettivo di incriminare i comportamenti violenti posti in essere con l'intento di impedire lo svolgimento dei lavori o delle attività programmate e sanzionare tali condotte, in quanto lesive dei diritti del personale di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria chiamato a svolgere la funzione di presidio del corretto funzionamento dei lavori o degli operai impiegati nei cantieri dell'opera e dell'infrastruttura interrotta, nonché di tutta la collettività destinataria di tali interventi strutturali.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che le disposizioni in riferimento, come confermato anche dalla relazione tecnica, hanno carattere ordinamentale e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 20

(Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio)

L'articolo, alle lettere a) – c), modifica l'art. 583-quater c.p., introducendo la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni.

La RT annessa al DDL iniziale rileva che l'intervento normativo è volto a potenziare gli strumenti di tutela dei pubblici ufficiali nello svolgimento delle loro funzioni.

Il comma 1, in primo luogo, estende l'ambito di applicazione della disposizione che – nella versione previgente dell'articolo 583-quater – era circoscritto alle sole lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Infatti, vengono ricomprese nella fattispecie di reato tutte le condotte di lesioni cagionate in danno di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria “nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni”.

Non solo, a differenza della formulazione previgente, che, con specifico riferimento ai pubblici ufficiali, disciplinava le sole ipotesi di lesioni gravi e gravissime (facendo ricadere le lesioni lievi o lievissime nell'articolo 582 c.p. – Lesione personale), la novella introduce una specifica sanzione anche per le lesioni lievi o lievissime compiute in danno di un operatore della sicurezza (agente o ufficiale di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza), in analogia a quanto previsto dal secondo comma per gli esercenti una professione sanitaria e garantendo, quindi, una omogeneità di trattamento rispetto agli stessi.

Si sostituisce inoltre la rubrica dell'articolo integrandola con le nuove previsioni di cui alle modifiche apportate al medesimo articolo.

Assicura che la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, considerato che la norma, come confermato anche dalla RT, riveste natura ordinamentale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 21

(Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia)

Il comma 1 prevede che le Forze di polizia possano essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento, per i casi in cui le Forze di polizia siano impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno.

Il comma 2 dispone che possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Differentemente dal primo comma, non si riferisce esclusivamente ai dispositivi indossabili, bensì utilizza una formulazione più ampia, idonea a ricomprendere sia questi ultimi che altra strumentazione atta allo scopo (quindi sia portatile che fissa).

Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle previsioni dell'articolo in commento. In particolare, sono autorizzate le seguenti spese: euro 2.000.000 per l'anno 2025, euro 3.000.000 per l'anno 2026 e euro 4.223.200 per l'anno 2027, da destinare alla Polizia di Stato; euro 2.000.000 per l'anno 2025, euro 3.000.000 per l'anno 2026, euro 4.449.702 per l'anno 2027, da destinare all'Arma dei carabinieri; euro 789.054 per l'anno 2025 e euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare al Corpo della Guardia di finanza; euro 167.750 per l'anno 2025 da destinare al Corpo di Polizia penitenziaria. Complessivamente, è autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2025, di euro 7.929.754 per l'anno 2026 e di euro 10.602.656 per l'anno 2027.4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 4.956.804 per l'anno 2025, a euro 7.929.754 per l'anno 2026 e a euro 10.602.656 per l'anno 2027.

Il comma 4 indica le fonti di copertura finanziaria degli oneri previsti al comma 3. In particolare, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando: a) quanto a euro 789.054 per l'anno 2025 e a euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; b) quanto a euro 167.750 per l'anno 2025, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; c) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.223.200 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; d) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2025, a euro 3.000.000 per l'anno 2026 e a euro 4.449.702 per l'anno 2027, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

La RT annessa al DDL iniziale conferma che la norma prevede che le Forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno possono essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili (c.d. *bodycam*), idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento (comma 1). Possono inoltre essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale (comma 2).

Si prevede, infine, che agli oneri derivanti dalla progressiva attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziare a legislazione vigente (comma 3).

Quanto ai profili finanziari discendenti della disposizione di cui si tratta, la RT osserva che la stessa si limita ad introdurre la facoltà per le Forze di polizia di dotarsi dei descritti dispositivi – e ciò in ragione delle specifiche esigenze operative e tenuto conto delle concrete necessità emergenti in relazione alle rispettive competenze – senza che vengano previsti oneri di spesa determinati. L'impatto finanziario della disposizione non appare, pertanto, misurabile in via preventiva poiché ancorato alle scelte tecnico-discrezionali che verranno operate dalle Forze di polizia. Tale circostanza è desumibile anche dall'impiego, nel testo della norma, della locuzione “progressiva attuazione”.

Ciò nondimeno, è possibile operare una stima di massima dei fabbisogni pianificabili nel medio futuro e degli oneri finanziari ad essi connessi, fermo restando che al

soddisfacimento degli stessi si provvederà, nei diversi esercizi finanziari, in base alle risorse disponibili.

Per quanto concerne la Polizia di Stato, è possibile prevedere:

l'acquisto di circa 6.000 *bodycam*, per un costo unitario pari a 1.049,20 (860 euro + 189,20 di iva) e una spesa complessiva di 6.295.200 euro (iva inclusa);

l'acquisto di 80 sistemi di videosorveglianza per le esigenze delle Questure, per un costo unitario di 18.300 euro (15.000 + 3.300 di iva) e una spesa complessiva di 1.464.000 euro (iva inclusa);

l'acquisto di 120 sistemi di videosorveglianza per le esigenze dei Commissariati, per un costo unitario di 12.200 euro (10.000+ 2.200 di iva) e una spesa complessiva di 1.464.000 euro (iva inclusa).

Gli oneri complessivi per la Polizia di Stato ammonterebbero, quindi, a 9.223.200 euro iva compresa (6.295.200 + 1.464.000 + 1.464.000), nella seguente misura:

anno 2025: euro 2.000.000

anno 2026: euro 3.000.000

anno 2027: euro 4.223.200.

Per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri riguardanti l'approvvigionamento di *bodycam*, si rappresenta che le progettualità in atto prevedono di equipaggiare, progressivamente, 540 reparti della territoriale (in particolare: 493 Nuclei Radiomobili e 32 Pattuglie mobili, alle quali aggiungere ulteriori 15 reparti da individuare).

Nel dettaglio:

- ogni reparto sarà dotato di un numero minimo di 4 *bodycam* (il numero complessivo di singole *bodycam* da approvvigionare sarà quindi complessivamente di 2.160 pezzi);
- il costo complessivo per l'equipaggiamento di un "reparto", comprensivo dei correlati impianti e apparati informatici per la gestione delle registrazioni, è pari a 17.499,448 euro (IVA inclusa);
- la spesa complessiva per la fornitura delle apparecchiature a favore dei citati 540 reparti è, quindi, pari a 9.449.702 euro (derivante dal prodotto di 540* 17.499,448). Per la copertura di tali oneri si provvederà a valere sulle risorse iscritte nella Tabella B dello stato di previsione del Ministero della Difesa allegata alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel triennio 2025-2027, nella misura seguente: anno 2025: euro 2.000.000; anno 2026: euro 3.000.000; anno 2027: euro 4.449.702

In relazione alla realizzazione di impianti di videosorveglianza nelle sedi in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale, la RT rappresenta che l'Arma dei Carabinieri conta 628 caserme, di cui 6 afferenti al demanio militare, operanti h 24, ove sono presenti camere di sicurezza.

Conseguentemente, considerato il costo unitario di un impianto di videosorveglianza, pari a euro 10.000, IVA compresa, l'esigenza finanziaria complessiva ammonta a 6.280.000 euro.

Il progressivo approvvigionamento sarà realizzato a valere sulle risorse dei capitoli del Ministero dell'Interno n. 7410/1 e n. 7414/1 "Manutenzione straordinaria immobili,

impianti e attrezzature” – mediante riprogrammazione dell’attuale fabbisogno nonché del Capitolo del Ministero della Difesa (mediante la riprogrammazione dell’attuale fabbisogno) n. 7763/1 “Acquisto/manutenzione straordinaria impianti, apparecchiature e apparati”.

Per ciò che concerne la Guardia di Finanza, è possibile stimare l’acquisto di 418 *bodycam* per una spesa complessiva (comprensiva degli oneri per l’acquisizione della relativa infrastruttura di gestione hardware e software) di 2.367.162 euro (1.940.295 + 426.867 di iva) oltre l’acquisto di 187 dispositivi di videosorveglianza, per una spesa complessiva di 2.281.400 euro (1.870.000 + 411.400 di iva). Gli oneri complessivi per il Corpo della Guardia di finanza ammontano, quindi, a 4.648.562 euro iva compresa (2.367.162+ 2.284.400), così ripartiti: 789.054 euro per l’anno 2025 e 1.929.754 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Per quanto riguarda la Polizia Penitenziaria, premesso che la stessa ha recentemente acquistato n.705 *bodycam* per le esigenze operative connesse agli interventi in occasione di eventi critici all’interno delle strutture penitenziarie, è possibile prevedere l’acquisto di 250 dispositivi indossabili (*bodycam*) da utilizzare per la vigilanza di siti sensibili e per eventuali attività di ordine pubblico.

Il costo unitario per dispositivo è pari a 550 euro + IVA (come da gara aggiudicata lo scorso 15 luglio per la citata fornitura di 705 *bodycam*), per una spesa complessiva di 167.750 euro (IVA inclusa).

Alla copertura finanziaria dei predetti oneri, pari nel complesso a 4.956.804 euro per l’anno 2025, a 7.929.754 euro per l’anno 2026 e a 10.602.656 euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando:

- quanto a 789.054 euro per l’anno 2025 e a 1.929.754 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, secondo quanto previsto dalla lettera a), l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze;
- quanto a 167.750 euro per l’anno 2025, secondo quanto previsto dalla lettera b), l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2025, a 3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 4.223.200 euro per l’anno 2027, secondo quanto previsto dalla lettera c), l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno;
- quanto, infine, a 2 milioni di euro per l’anno 2025, a 3 milioni di euro per l’anno 2026 e a 4.449.702 euro per l’anno 2027, secondo quanto previsto dalla lettera d), l’accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Evidenzia che ciascuno degli accantonamenti interessati dalle riduzioni previste dalla disposizione in esame presenta le necessarie disponibilità.

Nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura presso la V Commissione⁹, **il rappresentante del Governo** ha precisato che relativamente all'acquisto di dispositivi di videosorveglianza, sono stati ascritti identici effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in ragione della tipologia delle spese da effettuare e dei tempi previsti per l'acquisto e per la consegna dei predetti dispositivi.

Inoltre ha evidenziato che le prenotazioni degli stanziamenti dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale effettuate in occasione dell'esame del disegno di legge A.C.1660 devono intendersi non più operative, in quanto sostituite da quelle operate in relazione agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, lettere da a) a d), 22, comma 4, lettere da b) a d), e 23, comma 4, del provvedimento in esame.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive effetti in conto maggiori/minori spese in conto capitale, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
3	a)	Dotazione di dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili – Polizia di Stato	S	K	2,0	3,0	4,2	2,0	3,0	4,2	2,0	3,0	4,2
	b)	Dotazione di dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili – Arma dei Carabinieri	S	K	2,0	3,0	4,4	2,0	3,0	4,4	2,0	3,0	4,4
	c)	Dotazione di dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili – Guardia di Finanza	S	K	0,8	1,9	1,9	0,8	1,9	1,9	0,8	1,9	1,9
	d)	Dotazione di dispositivi di videosorveglianza, anche indossabili – Polizia Penitenziaria	S	K	0,2			0,2			0,2		
4	a)	Riduzione Tabella B – MEF	S	K	-0,8	-1,9	-1,9	-0,8	-1,9	-1,9	-0,8	-1,9	-1,9
	b)	Riduzione Tabella B – GIUSTIZIA	S	K	-0,2			-0,2			-0,2		
	c)	Riduzione Tabella B – INTERNO	S	K	-2,0	-3,0	-4,2	-2,0	-3,0	-4,2	-2,0	-3,0	-4,2
	d)	Riduzione Tabella B – DIFESA	S	K	-2,0	-3,0	-4,4	-2,0	-3,0	-4,4	-2,0	-3,0	-4,4

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione prevede che il personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo e vigilanza possano essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili (comma 1) e che, nei luoghi in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale, possano essere, altresì, utilizzati dispositivi di videosorveglianza (comma 2).

Per le finalità della disposizione è autorizzata la spesa di euro di euro 4.956.804 per il 2025, di euro 7.929.754 per il 2026 e di euro 10.602.656 per il 2027. Di tali risorse la norma indica, altresì, la ripartizione fra le varie Forze di polizia (comma 3), nonché i relativi mezzi di copertura finanziaria (comma 4).

⁹ Cfr. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 21 maggio 2025, pagina 51.

Per i profili di quantificazione, va preliminarmente considerato che l'onere è riferito ad attività non obbligatorie ed è comunque limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In ogni caso, si osserva che gli importi unitari delle *bodycam* variano notevolmente tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria, da un massimo previsto per la Guardia di finanza di 5.663 euro a dispositivo, comprensivo di gestione *hardware* e *software*, a un minimo di 671 euro per la Polizia penitenziaria, attestandosi invece a 1.049 euro per la Polizia di Stato e a 4.374 euro per l'Arma dei Carabinieri (comprensivo di impianti e apparati informatici per la registrazione).

Anche gli importi unitari degli impianti di videosorveglianza sono diversificati: per la Polizia di Stato il costo unitario è di 18.300 euro, per l'Arma dei Carabinieri di 10.000 euro, per la Guardia di finanza di 12.200 euro.

Pertanto, andrebbero chiarite le ragioni di tali variazioni nei parametri di costo unitario assunti alla base della quantificazione.

Sui profili di copertura finanziaria, si rileva che, così come confermato anche dalla RT, ciascuno degli accantonamenti dei fondi speciali interessati dalle riduzioni previste dalla disposizione in esame presenta le necessarie disponibilità.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, si prende atto della conferma fornita dal rappresentante del Governo circa la loro congruità, in considerazione della tipologia delle spese da effettuare e dei tempi previsti per l'acquisto e per la consegna dei dispositivi.

Articolo 22

(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il comma 1 riconosce, a decorrere dall'anno 2025, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché ai vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, la possibilità di ricevere una somma a fronte delle spese legali, quando intendano avvalersi di un professionista di fiducia. Possono accedere al beneficio anche il coniuge, il convivente di fatto e i figli del dipendente deceduto. Si prevede che la suddetta somma per le spese legali, corrisposta a richiesta dell'interessato, anche in modo frazionato, non possa superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento. Le somme sono attribuite compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza e salvo rivalsa in caso di accertamento della responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Il comma 2 stabilisce che non si procede alla rivalsa delle somme anticipate quando: le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione; sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) in sede di udienza preliminare; sia stata emessa sentenza di proscioglimento prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.); sia stata emessa sentenza di proscioglimento in caso immediata declaratoria di non punibilità (art. 129 c.p.p.), in caso di sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.), assoluzione (nei casi di cui all'art. 530 c.p.p. commi 2 e 3), e in caso di dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.), anche se la sentenza è intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità per grave negligenza in sede disciplinare.

Il comma 3 prevede che la disciplina in esame si applica anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni sopra illustrate.

Il comma 4 autorizza la spesa per l'attuazione delle disposizioni in commento nel limite di 860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al relativo onere si provvede:

- a) quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE (art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, dalla legge n. 307 del 2004);
- b) quanto a 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;
- c) quanto a euro 40.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
- d) quanto a euro 540.000 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

La Relazione illustrativa chiarisce che rispetto alla disciplina vigente, le novità di rilievo sono due. In primo luogo, la norma aumenta il limite massimo all'importo anticipabile (attualmente fissato in 5.000 euro dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 39). La seconda e più rilevante novità è però rappresentata dal comma 2 che esclude il diritto dello Stato di richiedere la restituzione delle somme anticipate quando il procedimento penale si sia concluso in assenza dell'accertamento della responsabilità del dipendente anche per motivi diversi dalla c.d. assoluzione con formula piena, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità del dipendente stesso per grave negligenza.

La RT annessa al DDL iniziale sottolinea che l'intervento normativo è volto a potenziare, a decorrere dall'anno 2025, gli strumenti assistenziali previsti in favore degli Ufficiali e Agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria – appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare – indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, alla luce della peculiare attività espletata dagli stessi e, soprattutto, dei rischi insiti e connaturati alla funzione esercitata, preordinata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Viene preliminarmente evidenziato che le istanze presentate ex articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 vengono liquidate dall'Amministrazione da cui dipende il richiedente mentre le istanze presentate ex articolo 32 della legge n. 152 del 1975 sono liquidate dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Al fine di quantificare il costo annuo della disposizione in commento si è proceduto ad una ricognizione delle istanze presentate dal personale dipendente nell'ultimo quinquennio (2019-2023) per ciascuna Forza di polizia.

A valle della citata ricognizione, è stata elaborata una proiezione del costo annuo della pertinente disciplina, come risultante a seguito dell'intervento in commento, fondata su 3 distinti parametri:

- numero annuo di accoglimenti, stimato in base all'andamento delle istanze accolte nell'ultimo quinquennio;

- numero di anticipazioni ipotizzabili, stimando che le fasi processuali per le quali la richiesta di anticipo può essere presentata, si possono quantificare, in media, in 2 per ciascun giudizio e calcolando – in una stima prudentiale orientata al massimo costo – che entrambe ricorrano, addirittura in tutti i giudizi, nel corso di un unico anno;
- somma massima anticipabile: posto che la somma anticipabile viene portata a euro 10.000, nella medesima ottica prudentiale di massimo impatto di cui al parametro che precede, le proiezioni sono state basate sull'ipotesi che, per tutte le istanze accolte, l'anticipazione venga liquidata nella misura massima.

Per quel che concerne il Dipartimento della pubblica sicurezza, il dato emerso tiene conto (in virtù di quanto illustrato sopra) delle istanze presentate ex articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 dal personale della Polizia di Stato ed ex articolo 32 della legge n. 152 del 1975 dal personale di tutte Forze di polizia.

Applicando i suesposti parametri, e tenendo conto che al citato Dipartimento, nel periodo considerato, sono state presentate, ai sensi del citato articolo 18 e del citato articolo 32, 47 richieste l'anno, con una media di accoglimenti annui di 17, si perviene alla stima di 340.000,00 euro annui ($17 \text{ accoglimenti/anno} \times 2 \text{ anticipazioni} \times \text{€ } 10.000 = \text{€ } 340.000$).

Con riferimento all'Arma dei Carabinieri, la ricognizione effettuata in relazione alle istanze di tutela legale presentate ai sensi del solo articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997 (con esclusione di quelle ex articolo 32 della legge n. 152/1975 che, come detto, sono liquidate dal Dipartimento della pubblica sicurezza per tutte le Forze di polizia) ha evidenziato, nel quinquennio 2019-2023, un numero medio di istanze di "anticipo" delle spese legali accolte, con conseguente concessione del beneficio, pari a n. 13 accoglimenti annui: applicando quindi i medesimi parametri di cui *sub b)* e *c)*, si perviene conseguentemente alla stima di euro 260.000 annui ($13 \text{ accoglimenti/anno} \times 2 \times \text{€ } 10.000 = \text{€ } 260.000$).

Per quel che attiene alla Guardia di Finanza, il numero delle istanze presentate ex articolo 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, è stato di 6 nell'intero quinquennio 2019-2023, con un numero complessivo di istanze accolte pari a 4, con una media annua di accoglimenti pari a 0,8.

Pertanto, considerando 1 accoglimento annuo (arrotondando per eccesso la suddetta media di 0,8) e applicando gli ulteriori parametri *sub b)* e *c)*, si perviene alla stima di 20.000 euro annui ($1 \text{ accoglimento/anno} \times 2 \times \text{€ } 10.000 = \text{€ } 20.000$).

In relazione al Corpo di Polizia Penitenziaria, nel quinquennio 2019-2023, si è registrato un numero medio di istanze pari a 12 richieste annue, con una media di istanze accolte pari a 2 all'anno: applicando quindi, come nei precedenti conteggi, i parametri di cui *sub b)* e *c)*, si perviene alla stima di 40.000 euro annui ($2 \text{ accoglimenti/anno} \times 2 \times \text{€ } 10.000 = \text{€ } 40.000$).

Inoltre, in riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco – evidenziando che il calcolo della media annua degli accoglimenti è stato basato sul triennio 2021-2023 e non sul quinquennio come per le altre componenti considerate – nel periodo considerato

si è registrato un numero complessivo di istanze accolte pari a 30, con una media annua di 10 accoglimenti: applicando quindi, come in precedenza, i parametri di cui sub b) e c), si perviene alla stima di 200.000 euro annui (10 accoglimenti/anno x 2 x € 10.000 = € 200.000).

A tal fine è autorizzata la spesa di 860.000 euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2025. Al relativo onere si provvede:

- quanto a 600.000 euro per il 2025 e a 20.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica [lettera a)];
- quanto a 260.000 euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa [lettera b)];
- quanto a 40.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (lettera c));
- quanto a 540.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (lettera d)).

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti, in conto maggiori/minori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
4		Contributo per la copertura delle spese legali a favore del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio	S	C	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	a)	Riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004	S	C	-0,6	-0,02	-0,02	-0,6	-0,02	-0,02	-0,6	-0,02	-0,02
	b)	Riduzione Tabella A – DIFESA	S	C	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
	c)	Riduzione Tabella A – GIUSTIZIA	S	C		-0,04	-0,04		-0,04	-0,04		-0,04	-0,04
	d)	Riduzione Tabella A – INTERNO	S	C		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5		-0,5	-0,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerato che l'onere recato dalla disposizione si configura come limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa ed è riferito ad una fattispecie caratterizzata da facoltatività i cui profili applicativi sono

espressamente ricondotti nei limiti delle disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate, non ci sono osservazioni. In ogni caso, posto che l'articolo 12 del DPR n. 39/2018, citato dalla relazione illustrativa, già prevede la possibilità di anticipazioni nel limite di 5.000 euro, si osserva che le quantificazioni esposte dalla RT non detraggono la somma già prevista a legislazione vigente e pertanto potrebbero essere sovrastimate.

Per i profili di copertura finanziaria, si rileva che le lettere da a) a d) del comma 4 dell'articolo 22 provvedono agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma 4, pari a 860.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;
- quanto a 260.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della difesa;
- quanto a 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della giustizia;
- quanto a 540.000 euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero dell'interno.

Si rammenta che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 335.744.739 per l'anno 2025, a 623.540.637 per l'anno 2026 e a 710.060.326 per l'anno 2027 e che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, su tale Fondo residuano al momento, per l'anno 2025, disponibilità pari a 319.858.224 euro. Tanto premesso, preso atto delle conferme fornite dal Governo con riferimento al testo del disegno di legge A.S. 1236 ripreso dal provvedimento in esame in ordine alla disponibilità delle risorse finanziarie utilizzate a copertura, non si formulano osservazioni.

Con riferimento alle riduzioni degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente previste dalle lettere da b) a d), nel rilevare che la formulazione della copertura finanziaria di cui alla lettera b), non reca, per un evidente refuso, il riferimento alla corrispondente riduzione dello stanziamento "del fondo" speciale di parte corrente, e fermo restando che gli accantonamenti interessati dalle predette riduzioni presentano le necessarie disponibilità, non ci sono osservazioni.

Articolo 23

(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate)

Il comma 1 dell'articolo riconosce, a decorrere dall'anno 2025, al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, la possibilità di ricevere una somma a fronte delle spese legali, quando intendano avvalersi di un professionista di fiducia. Possono accedere al beneficio anche il coniuge, il convivente di fatto e i figli superstiti del dipendente deceduto. Si prevede che la suddetta somma per le spese legali, corrisposta, anche in modo frazionato, a richiesta dell'interessato, non possa superare complessivamente l'importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento. Le somme sono attribuite compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza e salvo rivalsa in caso di accertamento della responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Il comma 2 stabilisce che non si procede alla rivalsa delle somme anticipate quando: le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione; sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.) in sede di udienza preliminare; sia stata emessa sentenza di proscioglimento prima del dibattimento (art. 469 c.p.p.); sia stata emessa sentenza di proscioglimento in caso immediata declaratoria di non punibilità (art. 129 c.p.p.), in caso di sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.), assoluzione (nei casi di cui all'art. 530 c.p.p. commi 2 e 3), e in caso di dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 c.p.p.), anche se la sentenza sia intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità per grave negligenza in sede disciplinare.

Il comma 3 stabilisce che la disciplina in esame si applica anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni sopra illustrate.

Il comma 4, al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dall'articolo in commento, autorizza la spesa nel limite di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, indicandone anche la relativa copertura finanziaria. A tal fine, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

La relazione illustrativa chiarisce che tale disposizione aumenta il limite massimo all'importo anticipabile (attualmente fissato in 5.000 euro dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 39, dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, n. 120 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, n.121).

La RT annessa al DDL iniziale rileva che la norma prevede che a decorrere dal 2025 al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, possa essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità dell'ufficiale o agente a titolo di dolo (comma 1). Tale previsione si

applica anche al personale convenuto nei relativi giudizi per responsabilità civile e amministrativa (comma 3).

È esclusa la rivalsa delle somme corrisposte qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere in sede di udienza preliminare o di proscioglimento prima del dibattimento o declaratoria di non punibilità, di sentenza di non doversi procedere, di sentenza di piena assoluzione e dichiarazione di estinzione del reato anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza (comma 2).

A tal fine è autorizzata la spesa di 120.000 euro annui, che costituisce limite di spesa, a decorrere dal 2025. Al relativo onere (pari a 120.000 euro annui) si provvede, a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (comma 4).

Secondo la RT l'intervento normativo è volto a potenziare, a decorrere dall'anno 2025, gli strumenti assistenziali previsti in favore del personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, alla luce della peculiare attività espletata dallo stesso e, soprattutto, dei rischi insiti e connaturati alla funzione esercitata. Al fine di quantificare il costo annuo della disposizione illustrata si è proceduto ad una ricognizione delle istanze presentate dal personale dipendente nell'ultimo quinquennio (2019-2023).

A valle della citata ricognizione, è stata elaborata una proiezione del costo annuo della pertinente disciplina, come risultante a seguito dell'intervento in commento, fondata su 3 distinti parametri:

- numero annuo di accoglimenti, stimato in base all'andamento delle istanze accolte nell'ultimo quinquennio;
- numero di anticipazioni ipotizzabili, stimando che le fasi processuali per le quali la richiesta di anticipo può essere presentata, si possono quantificare, in media, in 2 per ciascun giudizio e calcolando – in una stima prudenziale orientata al massimo costo – che entrambe ricorrano, addirittura in tutti i giudizi, nel corso di un unico anno;
- somma massima anticipabile: posto che la somma anticipabile viene portata a euro 10.000, nella medesima ottica prudenziale di massimo impatto di cui al parametro che precede, le proiezioni sono state basate sull'ipotesi che, per tutte le istanze accolte, l'anticipazione venga liquidata nella misura massima. Su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Amministrazione, la somma può essere concessa anche in modo frazionato.

Applicando i suesposti parametri, e tenendo conto che, nel periodo considerato (quinquennio 2019-2023), sono state presentate all'Amministrazione della Difesa n. 28 istanze, con una media annua di 5,6 (arrotondato a 6 per eccesso) istanze, si perviene

alla stima di 120.000 euro annui (6 accoglimenti/anno x 2 anticipazioni x € 10.000 = € 120.000).

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Difesa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme effetti, in conto maggiori/minori spese correnti, come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
4	Contributo per la copertura delle spese legali a favore del personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio	S	C	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Riduzione Tabella A – DIFESA	S	C	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si ribadiscono le osservazioni di cui all'articolo 22, per cui trattandosi di una fattispecie caratterizzata da facoltatività i cui profili applicativi sono espressamente ricondotti nei limiti delle disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate, non si formulano osservazioni. Peraltro la quantificazione fornita dalla RT potrebbe essere sovrastimata poiché non sembra tenere conto dell'importo dell'anticipo già riconosciuto a legislazione vigente.

Sui profili di copertura finanziaria, nel rilevare che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero della difesa, reca le occorrenti disponibilità, non ci sono osservazioni.

Articolo 24

(Tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche)

L'articolo, alle lettere a) e b), introduce modifiche all'articolo 639 c.p., relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, prevedendo che ove il fatto sia commesso su beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, con la precipua finalità di "ledere l'onore, il prestigio o il decoro" dell'istituzione alla quale appartengono, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro; inoltre interviene in tema di recidiva, introducendo al terzo comma dell'articolo 639 c.p. la previsione per cui, nei casi di recidiva per deturpamento e imbrattamento di beni mobili o immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa fino a 12.000 euro.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che l'intervento realizzato con l'articolo in commento inserisce specifiche disposizioni a tutela dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche. Nello specifico si completa l'attuale disciplina in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui con due modifiche all'articolo 639 c.p., prevedendo la punibilità con la reclusione da sei mesi a 1 anno e sei mesi e la multa da 1.000 a 3.000 euro se il fatto è commesso su beni mobili o immobili adibiti

all'esercizio di funzioni pubbliche, con finalità di ledere l'onore, il prestigio o il decoro dell'istituzione cui il bene appartiene, e nel caso di recidiva l'applicazione della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 12.000 euro.

Assicura che l'articolo in esame non ha effetti negativi per la finanza pubblica e segnala che le modifiche sono state apportate in ragione della configurazione della condotta lesiva e del valore del bene leso, con l'obiettivo di avere un effetto deterrente mediante l'introduzione di pene pecuniarie a fronte di tali ulteriori circostanze aggravanti. Tale effetto peraltro è suscettibile di determinare conseguenze positive in termini di gettito erariale, ancorché allo stato non quantificabili.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, posto che la RT evidenzia come le norme di cui trattasi possano al più generare conseguenze positive in termini di gettito erariale per effetto dell'introduzione di pene pecuniarie, comunque non scontate nei tendenziali di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Articolo 25

(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)

La norma modifica l'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inasprendo il quadro sanzionatorio con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell'obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché di altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che la norma comporta un inasprimento del sistema sanzionatorio previsto dal Codice della strada e che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto che alla norma non sono associati prudenzialmente effetti di maggior gettito da sanzioni, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 26

(Rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari)

L'articolo, alla lettera a) del comma 1, aggiunge un nuovo comma all'articolo 415 c.p., che disciplina il reato di istigazione a disobbedire alle leggi, per introdurre un'aggravante. La fattispecie punita ai sensi dell'art. 415 c.p. consiste nell'istigazione alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, punita con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. L'aggravante di nuova

introduzione prevede che la pena sia aumentata se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; si tratta dunque di un'aggravante ad effetto comune, che comporta l'aumento della pena fino ad un terzo.

Alla lettera b) del comma 1 si introduce nel codice penale un nuovo articolo 415-bis, rubricato "Rivolta all'interno di un istituto penitenziario". Il comma 1 prevede la condotta che integra la fattispecie di reato ivi prevista che è quella di partecipazione ad una rivolta, mediante: atti di violenza o minaccia; resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza. Ai fini dell'integrazione del nuovo reato, tali condotte devono essere poste in essere da tre o più persone riunite. La disposizione in esame qualifica, inoltre, espressamente le condotte di resistenza passiva, quali le condotte che impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza, tenendo conto del numero delle persone coinvolte e del contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio. La pena base è la reclusione da 1 a 5 anni. Il comma 2 punisce, altresì, punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione della rivolta, con la reclusione da 2 a 8 anni. Il comma 3 prevede alcune aggravanti che comportano un aumento della pena, ovvero la partecipazione alla rivolta con uso di armi è punita con la reclusione da 2 a 6 anni; l'aver promosso, organizzato o diretto la rivolta con uso di armi è punito con la reclusione da 3 a 10 anni. Il comma 4 stabilisce che se dal fatto deriva, non volutamente, una lesione personale grave o gravissima la pena è della reclusione da 2 a 6 anni per chi ha partecipato alla rivolta, da 4 a 12 anni per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e che se dal fatto deriva, non volutamente, la morte, la pena è della reclusione da 7 a 15 anni per chi ha partecipato alla rivolta, da 10 a 18 anni per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo; la pena della reclusione non può comunque essere superiore a 20 anni.

La RT annessa al DDL iniziale conferma che l'articolo contiene disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penitenziari. In particolare, viene prevista la punibilità di specifiche condotte che minano il mantenimento dell'ordine pubblico all'interno delle strutture detentive con due specifici interventi.

Con il primo comma si modifica l'articolo 415 del codice penale, prevedendo un'aggravante al delitto di istigazione alla disobbedienza alle leggi, quando il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o quando la condotta si realizza a mezzo di scritti o comunicazioni dirette a persone detenute.

Con il secondo intervento, si intende sostituire la lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 e, conseguentemente, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 del presente provvedimento.

In particolare, la modifica all'articolo 26 prevede l'inserimento del nuovo articolo 415-bis del codice penale recante «Rivolta all'interno di un istituto penitenziario».

La norma incriminatrice prevede al comma 1 la sanzione della reclusione da uno a cinque anni per chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza commessi in tre o più persone riunite.

Costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.

I commi successivi disciplinano le fattispecie aggravate per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la rivolta all'interno dell'istituto penitenziario (comma 2), per il caso in cui la rivolta è stata compiuta con l'uso delle armi (comma 3), se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima o la morte (comma 4, prima ipotesi), o in caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone (comma 4, seconda ipotesi).

Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, ma la reclusione non può superare venti anni.

L'intervento sull'articolo 27 apporta le modifiche conseguenti all'introduzione della fattispecie dinanzi descritta, risolvendo il disallineamento esistente tra la fattispecie di cui all'articolo 415-bis c.p. e quella di cui all'articolo 14, comma 7.1 del decreto legislativo n. 286 del 1998 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», nella parte relativa all'ipotesi di morte o lesioni conseguenti alla rivolta.

Evidenzia, dal punto di vista finanziario, il carattere ordinamentale e precettivo della presente proposta emendativa, che introduce nel codice penale la disciplina del reato di «Rivolta all'interno di un istituto penitenziario» e modifica la norma incriminatrice di cui all'articolo 14, comma 7.1, del decreto legislativo n.286 del 1998, introdotta dal presente provvedimento normativo per il rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, rappresentando che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, non si formulano osservazioni.

Articolo 27

(Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione)

L'articolo introduce un nuovo reato finalizzato a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento per i migranti. Si prevede, inoltre, l'estensione della disciplina speciale relativa alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.

Il comma 1 novella l'articolo 14 del TU immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998). È introdotto, in primo luogo, il nuovo comma (7.1) il quale punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni chiunque – durante il trattenimento in una delle strutture di cui al medesimo art. 14 (centri di permanenza per i rimpatri) e all'articolo 10-ter (punti di crisi) del citato testo unico immigrazione – mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, posti

in essere da tre o più persone riunite, partecipa a una rivolta. La disposizione in esame specifica, inoltre, quali siano le condotte di resistenza passiva: si tratta delle condotte che impediscono il compimento degli atti dell'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza, con riferimento al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio. La pena della reclusione è aumentata – da un anno e sei mesi a cinque anni – nei confronti di coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta. Se, invece, il fatto è commesso con l'uso di armi, la pena prevista è della reclusione da uno a cinque anni per la partecipazione; da due a sette anni per chi promuove, organizza o dirige la rivolta. La novella prevede la pena della reclusione da due a sei anni nelle ipotesi in cui si partecipi ad una rivolta nel corso della quale, quale conseguenza non voluta, taluno riporti lesioni personali gravi o gravissime; nella medesima ipotesi, la pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è da quattro a dodici anni di reclusione. La novella prevede, inoltre, la pena della reclusione da sette a quindici anni nelle ipotesi in cui si partecipi ad una rivolta che provochi la morte, quale conseguenza non voluta; nella medesima ipotesi, la pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è da dieci a diciotto anni di reclusione. Nel caso di lesioni gravi o gravissime o morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo; la pena della reclusione non può comunque essere superiore a venti anni.

Il comma 2 modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, che semplifica le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tale disciplina viene estesa dal provvedimento in esame anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti. L'efficacia della deroga è prevista fino al 31 dicembre 2025.

La RT annessa al DDL iniziale riferisce sul comma 1, che la norma novella l'articolo 14 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), con l'introduzione del nuovo comma 7.1 che stabilisce le pene nei confronti di chiunque – durante il trattenimento presso uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui al medesimo articolo 14 o presso i punti di crisi di cui all'articolo 10-*ter* del citato testo unico immigrazione – mediante atti di violenza o minaccia o mediante atti di resistenza anche passiva all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica da pubblici ufficiali o incaricati da pubblico servizio, posti in essere da tre o più persone riunite, partecipa oppure promuove, organizza, dirige una rivolta.

L'articolo prevede poi una specifica sanzione (reclusione da uno a quattro anni) per colui che partecipa alla rivolta con aumento da uno a cinque anni se il fatto è commesso con l'uso di armi.

Coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta sono, invece, puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, aumentata da due a sette anni sempre nel caso in cui il fatto sia commesso con utilizzo di armi.

Inoltre, se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima, la pena, per chi partecipa alla rivolta senza esserne promotore, organizzatore o dirigendola la pena prevista è da due a sei anni di reclusione, diversamente è da quattro a dodici anni.

Infine, la novella prevede la pena della reclusione da sette a quindici anni nelle ipotesi in cui si partecipi ad una rivolta che provochi la morte, quale conseguenza non voluta;

nella medesima ipotesi, la pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è da dieci a diciotto anni di reclusione.

Il comma 2 modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, che semplifica le procedure per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri attraverso la possibilità di derogare ad ogni disposizione di legge ad eccezione della legge penale e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Tale disciplina viene estesa dal provvedimento in esame anche alle procedure per la localizzazione e per l'ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.

Assicura che, trattandosi di disposizioni ordinamentali, dall'attuazione delle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sul comma 1 non si hanno osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale della disposizione introdotta, peraltro confermata anche dalla RT.

In merito al comma 2, laddove si estendono le facoltà derogatorie già previste a legislazione vigente fino al 31 dicembre 2025 dal primo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017 per la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) anche alle attività di localizzazione, nonché all'ampliamento e al ripristino dei centri esistenti, poiché la RT assicura riguardo alla natura ordinamentale e alla neutralità finanziaria dell'estensione della disciplina derogatoria, a cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare¹⁰.

Articolo 28

(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)

L'articolo al comma 1 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio.

Il comma 2 autorizza il Governo ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 73 del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio decreto n. 635 del 1940).

La RT annessa al DDL iniziale segnala che la finalità della presente iniziativa legislativa è di consentire l'impiego di arma diversa da quella d'ordinanza a soggetti che, senza licenza, comunque possono detenerla.

A tal fine, viene estesa agli agenti di pubblica sicurezza quanto previsto dall'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante

¹⁰ Sul punto, si rammenta che analoghe clausole derogatorie, introdotte con finalità acceleratorie e semplificatorie, ad esempio in occasione di commissariamenti, calamità e grandi eventi, sono state sempre considerate finanziariamente neutrali.

l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, il quale stabilisce che « il Capo della polizia, i Prefetti, i viceprefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al Pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'articolo 42 » del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quindi di usare rivoltelle o pistole di qualunque misura.

Gli agenti di pubblica sicurezza, che possono portare, senza licenza, solamente le armi di ordinanza, hanno spesso evidenziato la necessità di poter acquistare, detenere e portare, senza licenza, un'arma privata in luogo di quella d'ordinanza quando operano in borghese o non sono in servizio.

La necessità dell'intervento legislativo proposto è anche per evitare gli effetti negativi derivanti dal detenere un'arma diversa da quella d'ordinanza quando non si è in servizio. Si rammenta infatti che in tutti i casi di porto abusivo di armi si applica l'articolo 699 del codice penale (l'articolo 699, primo e secondo comma, del codice penale recita: «Chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi. Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza ») che espressamente punisce con l'arresto sino a diciotto mesi chiunque, senza la licenza dell'Autorità, quando la licenza è richiesta (circostanza quest'ultima che esclude di diritto tutti coloro che rivestono la qualifica di « ufficiale di pubblica sicurezza »), porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa e, per quel che riguarda quanto in esame, diversa da quella d'ordinanza. La licenza del questore o del prefetto, di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è richiesta se l'arma non è quella di ordinanza.

Si consideri, inoltre, che l'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi, punisce con «la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro» la condotta di chi illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi.

La normativa vigente pertanto disciplina che gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati o riconosciuti ai sensi del secondo comma del citato articolo 73, possono portare l'arma di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti e, pertanto, il comma 2 prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le modifiche necessarie all'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di adeguare le norme ivi contenute alle disposizioni del presente articolo.

Conferma che trattandosi di disposizioni ordinamentali, dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione evidenziate dalla RT, non si formulano osservazioni.

Articoli 29 e 30

***(Tutela delle funzioni istituzionali del Corpo militare della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione (Art. 29);
Tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali (Art.30))***

L'articolo 29 estende l'applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione, che sono attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse, al naviglio della Guardia di finanza impiegato in attività istituzionali. Prevede inoltre la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all'ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e ispezione delle carte e dei documenti di bordo e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l'ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale.

La RT annessa al DDL iniziale sull'articolo 29 evidenzia che la legge 13 dicembre 1956, n. 1409 («Norme per la vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi») prevede, agli articoli 5 e 6, che «il capitano della nave nazionale» che:

- non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1099 del Codice della navigazione (articolo 5);
- commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza è punito con le pene stabilite dall'articolo 1100 del Codice della navigazione (articolo 6), applicando alle citate condotte, pertanto, le medesime pene stabilite dal richiamato Codice della navigazione quando tali atti illeciti sono commessi ai danni di una nave da guerra nazionale.

Le fattispecie penali in parola, essendo collocate in un provvedimento normativo dedicato al contrasto del contrabbando di tabacchi, risultano, tuttavia, applicabili solo quando le unità navali della Guardia di finanza sono impegnate in attività di vigilanza nello specifico settore.

Al riguardo, evidenzia che i compiti istituzionali del menzionato Corpo hanno una relevantissima proiezione nell'ambiente marino anche in altri comparti. Infatti, il quadro giuridico vigente demanda alla Guardia di finanza le funzioni di:

- vigilanza in mare per fini di polizia finanziaria e concorso ai servizi di polizia marittima, assistenza e segnalazione (articolo 1 della legge n. 189 del 1959);
- concorso, anche con il proprio naviglio, alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari (articoli 1 e 4, terzo comma, della legge n. 189 del 1959 e articolo 98 del d.P.R. n. 90 del 2010);

- sicurezza del mare in via esclusiva – in relazione ai compiti di polizia, garantendo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica in tale ambiente geografico – ivi compresa l'attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare (decreto legislativo n. 177 del 2016 e discendente direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia, di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017). In proposito, si rileva che specifiche competenze nel settore del contrasto del traffico illecito di migranti via mare vengono, altresì, demandate al Corpo dal decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2003 («Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina») e dal relativo accordo tecnico-operativo del 14 settembre 2005, i quali assegnano alla medesima Istituzione – nelle acque territoriali e nella zona contigua – anche compiti di coordinamento dei mezzi appartenenti a diverse Amministrazioni;
- polizia economica e finanziaria in mare, in via esclusiva, nonché di contrasto dei traffici illeciti (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 68 del 2001).

Pertanto, l'estensione dell'equiparazione *quoad poenam* del rifiuto di obbedienza e degli atti di resistenza o violenza contro unità del naviglio della Guardia di finanza «impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente» assicurerebbe al personale del citato Corpo una maggiore tutela penale contro atti illeciti commessi a loro danno, quando impegnati nelle proprie attività istituzionali.

Per le medesime finalità, tale tutela penale viene contemplata anche quando le condotte oggetto della norma punitiva in rassegna sono poste in essere da navi straniere.

Infine, per motivi di ordine sistematico, viene proposto un intervento modificativo degli articoli 1099 e 1100 del Codice della navigazione, allo scopo di prevedere che le sanzioni ivi contenute siano applicabili anche quando i fatti siano commessi da navi straniere a danno di navi da guerra nazionali.

Tali modifiche sono state orientate a garantire la piena salvaguardia delle previsioni contenute dalle norme internazionali nella specifica materia.

Conclude assicurando che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sarà attuata attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 30 la RT annessa al DDL iniziale segnala che l'articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145 statuisce che, anche nell'ipotesi in cui le missioni prevedano l'invio di corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, non si fa luogo all'operatività della legge penale militare di guerra – codice penale militare di guerra compreso – bensì si applica la legge penale militare di pace a partire, per l'appunto, dal codice penale militare di pace.

In particolare, il comma 3 della citata disposizione disciplina la scriminante dell'uso della forza per le necessità delle operazioni militari in conformità alle regole di ingaggio prevedendo che: “non è punibile il personale di cui al comma 1 che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari”.

Nel solco di tali premesse, l'intervento normativo si prefigge lo scopo di estendere l'applicazione di tale causa di giustificazione anche nell'ipotesi in cui il personale delle Forze armate che partecipa alle missioni internazionali "in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso" di apparecchiature, dispositivi, programmi, apparati, strumenti informatici o altri mezzi idonei a commettere taluno dei delitti di cui alla sezione IV (Delitti contro l'inviolabilità del domicilio) e alla sezione V (Delitti contro l'inviolabilità dei segreti) del capo III (Delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (Delitti contro la persona) del codice penale.

Assicura che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, concordando con quanto riferito dalla RT circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, si prende atto, in particolare, di quanto evidenziato dalla stessa circa l'attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, non ci sono osservazioni.

Articolo 31

(Disposizioni per il potenziamento dell'attività di informazione per la sicurezza)

L'articolo, in primo luogo, rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge n. 7/2015 (e, per effetto di successive proroghe, vigenti fino al 30 giugno 2025), per il potenziamento dell'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, in materia di: estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo; attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza; tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni; possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Inoltre, vengono introdotte nuove disposizioni, sempre riguardanti l'attività informativa, concernenti: la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili, concernenti la direzione o l'organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest'ultimo introdotto dall'articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti; la possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla DIA per il contrasto al terrorismo internazionale.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che l'intervento si muove su una duplice direttrice.

Da un lato, è rivolto a rendere permanenti disposizioni introdotte, in via transitoria, nel 2015 dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n.7, per il potenziamento dell'attività informativa e il più efficace contrasto al terrorismo anche di matrice internazionale, in tema di:

- estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori di *intelligence* per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo;
- attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli Organismi;
- tutela processuale in favore degli operatori degli Organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l'utilizzo di identità di copertura in procedimenti penali;
- possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Dall'altro lato, vengono introdotte nuove disposizioni rivolte al potenziamento dell'attività informativa, riguardanti:

- la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili, concernenti l'attività di direzione e organizzazione di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, nonché di detenzione di materiale con le medesime finalità;
- la possibilità di ottenere, su richiesta, informazioni e analisi finanziarie dalle Forze di polizia per il contrasto al terrorismo internazionale.

Per quanto sopra, trattandosi di disposizioni, talune delle quali peraltro già in vigore da otto anni, aventi carattere ordinamentale e procedurale, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, prendendo atto di quanto riferito dalla RT circa il carattere ordinamentale e procedurale nonché in merito alla neutralità finanziaria della disposizione, non si formulano osservazioni.

Articolo 32

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni)

La norma novella l'articolo 30 del decreto-legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), prevedendo che alle imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche (S.I.M.), in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione, si applichi, oltre alla sanzione pecuniaria, quella

amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni.

Inoltre viene modificato l'articolo 98-*undetricies* del decreto-legislativo n. 259 del 2003, inerente all'identificazione degli utenti di telefonia mobile. In particolare, si prevede che, se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, debba essere acquisita copia del titolo di soggiorno di cui è in possesso ovvero del passaporto o del documento di viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano in corso di validità. Qualora il cliente non disponga dei documenti perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del Codice penale (relativo alla sostituzione di persona), quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto, comporta l'incapacità di contrattare con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni.

La RT annessa al DDL iniziale ribadisce il contenuto della norma e afferma che la disposizione è di natura precettiva e, pertanto, non è suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VITTIME DELL'USURA

Articolo 33

(Introduzione dell'articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell'usura)

La disposizione inserisce l'articolo 14-*bis* nella legge n. 108 del 1996, composto dai seguenti commi.

Il comma 1, al fine di assicurare un efficace sostegno al soggetto beneficiario, per garantirne il rilancio mediante un efficiente utilizzo delle risorse economiche assegnate e il reinserimento nel circuito economico legale, dispone che le vittime del delitto di usura, alle quali sono erogati i mutui previsti dall'articolo 14, si avvalgono, dal momento della concessione del mutuo, di un esperto, con funzioni di consulenza e di assistenza, iscritto, a richiesta, nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo.

Il comma 2 istituisce, ai fini di cui al comma 1, un albo, tenuto dall'Ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, di soggetti in possesso di specifica professionalità; possono fare richiesta di iscrizione nell'albo i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini, nonché i soggetti che per la loro specifica attività professionale siano in possesso di particolare competenza nell'attività economica svolta dalla vittima del delitto di usura e nella gestione di impresa.

Il comma 3, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al comma 2, impone che i soggetti dichiarino che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. La dichiarazione è sottoscritta con le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000.

Il comma 4 prevede che l'incarico di esperto di cui al comma 1 sia conferito dal prefetto della provincia nel cui ambito ha sede l'ufficio giudiziario che procede per il reato di usura ovvero della provincia ove ha sede legale o residenza il beneficiario.

Il comma 5 stabilisce che il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 è comunicato tempestivamente alla società CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, concessionaria della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della presente legge ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al DPR n. 60 del 2014, per gli adempimenti conseguenti.

Il comma 6 dispone che le somme erogate ai sensi dell'articolo 14, all'atto di conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del presente articolo, entrano a far parte di un patrimonio autonomo e separato finalizzato esclusivamente al rilancio dell'attività dell'operatore economico vittima del delitto di usura, secondo le modalità di cui al predetto articolo 14.

Il comma 7 consente la revoca dei provvedimenti di assegnazione dei benefici di cui all'articolo 14, con recupero delle somme erogate, ove, anche su segnalazione dell'esperto di cui al comma 1 del presente articolo, emerga che l'attività svolta con l'utilizzo delle risorse assegnate non realizzi le finalità di reinserimento di cui all'articolo 14, comma 5.

Il comma 8 impone che l'esperto di cui al comma 1, all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 4, attesti di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, a pena di decadenza, e sia tenuto a svolgere con diligenza i seguenti compiti:

- a) fornire adeguato supporto nella presentazione dei progetti di capitalizzazione nonché nella predisposizione e nella realizzazione di ogni attività relativa alla gestione del mutuo erogato ai sensi dell'articolo 14, secondo le finalità previste dalla presente legge;
- b) sostenere la vittima del delitto di usura in ogni azione idonea alla normale ripresa dell'attività economica svolta o da svolgere;
- c) presentare il rendiconto dell'attività di gestione con cadenza periodica e ogniqualvolta il prefetto lo richieda;
- d) presentare una relazione annuale sul proprio operato al prefetto che ha conferito l'incarico nonché all'ufficio del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e alla società CONSAP Spa, esibendo, ove richiesto, la documentazione giustificativa;
- e) chiedere al prefetto che ha conferito l'incarico di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da altri soggetti qualificati, in relazione alle esigenze di supporto ulteriore prospettate, ai fini della ripresa dell'attività economica della vittima del delitto di usura.

Il comma 9 prevede che all'esperto di cui al comma 1 si applichino le cause di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

Il comma 10 dispone che l'esperto di cui al comma 1 risponde della veridicità della relazione annuale di cui al comma 8, lettera d), e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 del codice civile, conservando la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione delle sue funzioni.

Il comma 11 dispone che l'incarico dell'esperto di cui al comma 1 ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile per una sola volta, fatta salva la possibilità di dimissioni volontarie, da comunicare al prefetto e alla società CONSAP Spa con preavviso di almeno 45 giorni.

Il comma 12 prevede che, in caso di situazioni di particolare gravità e urgenza, di mancato rispetto degli impegni assunti con il piano di investimento o di dissenso tra il beneficiario e l'esperto, gli stessi, anche separatamente, possano chiedere di essere ascoltati dal prefetto o da un suo delegato.

Il comma 13 stabilisce che l'incarico dell'esperto di cui al comma 1 è revocabile, ai sensi dell'articolo 1723, primo comma, del codice civile nonché, con atto motivato del prefetto, qualora emergano azioni od omissioni contrarie al corretto esercizio dei compiti di cui al comma 8, lettere a), b), c) e d), del presente articolo. Nel caso in cui siano accertate le azioni o le omissioni di cui al primo periodo, l'esperto è cancellato dall'albo di cui al comma 2 e il prefetto, anche al fine di garantire la continuità nello

svolgimento dei compiti di cui al comma 8, nomina un altro esperto secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 16.

Il comma 14 prevede che, qualora la società CONSAP Spa abbia notizia delle violazioni di cui al comma 13, essa le segnali tempestivamente al prefetto e all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o agli altri ordini professionali ai quali risulti eventualmente iscritto il soggetto responsabile di cui al comma 2, primo periodo.

Il comma 15 riconosce all'esperto di cui al comma 1 un compenso da corrispondere annualmente, previa presentazione della relazione di cui al comma 8, lettera d), a valere sul Fondo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 4 del 2018 (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici), da non imputare alla somma complessiva erogata alla vittima del delitto di usura.

Il comma 16 demanda ad apposito regolamento, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con decreto interministeriale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 2 del presente articolo, del limite numerico degli incarichi che possono essere svolti, delle modalità di conferimento con i relativi criteri di trasparenza, che assicurino la rotazione degli incarichi, delle modalità per la tenuta e la gestione del medesimo albo nonché delle fattispecie di cui al comma 12. Con il medesimo regolamento è altresì determinato il compenso minimo spettante all'esperto di cui al comma 1, con la previsione dei limiti massimi del compenso stesso, in relazione all'ammontare complessivo del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 14, da aggiornare ogni tre anni.

La RT ribadisce che il presente articolo prevede una forma di “*tutoraggio*”, mediante la nomina di un esperto che si affianca al beneficiario della somma concessa, il quale, quindi, può usufruire di un efficace supporto sia in occasione della presentazione dei piani di investimento che nel successivo utilizzo della somma a disposizione per rientrare definitivamente nell'economia legale.

È prevista, pertanto, una parziale, ma significativa modifica della disciplina, relativa all'azione amministrativa di solidarietà, sottesa alla concessione del mutuo nei confronti della vittima di usura.

La copertura finanziaria dei compensi, comprensivi di tutti gli oneri fiscali e contributivi per la prevista attività di tutoraggio, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996 è da individuarsi nel limite della consistenza annuale dello stesso Fondo.

In particolare, si ipotizza un intervento pari circa al 10% dell'importo del mutuo erogato, con somme che vanno distribuite nel corso di un quinquennio (la percentuale, rispetto all'importo del mutuo, non dovrebbe così superare il 2% annuo).

Si aggiunge che l'esercizio 2022 del Fondo di solidarietà si è chiuso con un patrimonio netto pari a 470.070.854 euro.

La consistenza economica del Fondo, pertanto, con le ordinarie risorse finanziarie, è in grado di garantire pienamente la copertura a regime degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo e dalle erogazioni del compenso in favore degli esperti; anche la copertura finanziaria da assicurare in favore degli istanti ex articolo 4, comma 1, lettera d) (c.d. “*intimidazione ambientale*”), che possono usufruire della estensione a 5 anni dei termini di presentazione dell'istanza, è confermata.

La RT allega la seguente tabella, curata dalla concessionaria CONSAP spa, concernente il numero dei contratti di mutuo stipulati con le vittime con l'indicazione delle relative somme concesse a partire dall'anno 2000.

PERIODO DI RIFERIMENTO	NUMERO DEI CONTRATTI STIPULATI	SOMME CONCESSE A TITOLO DI MUTUO
Totale anno 2000	28	€ 1.551.335,92
Totale anno 2001	47	€ 3.262.057,47
Totale anno 2002	81	€ 6.225.399,52
Totale anno 2003	84	€ 5.368.482,69
Totale anno 2004	57	€ 3.871.222,16
Totale anno 2005	64	€ 6.292.355,35
Totale anno 2006	37	€ 3.813.645,81
Totale anno 2007	103	€ 8.590.791,38
Totale anno 2008	102	€ 8.329.819,76
Totale anno 2009	111	€ 9.107.728,41
Totale anno 2010	124	€ 11.936.447,44
Totale anno 2011	110	€ 8.258.877,67
Totale anno 2012	100	€ 5.957.870,13
Totale anno 2013	118	€ 16.707.275,51
Totale anno 2014	100	€ 11.671.366,31
Totale anno 2015	88	€ 7.766.511,14
Totale anno 2016	65	€ 5.307.282,68
Totale anno 2017	49	€ 5.488.989,52
Totale anno 2018	45	€ 4.002.238,77
Totale anno 2019	44	€ 3.794.401,25
Totale anno 2020	32	€ 2.316.195,80
Totale anno 2021	30	€ 2.089.400,60
Totale anno 2022	19	€ 1.549.888,32
Totale anno 2023	22	€ 1.661.241,69
Totale anno 2024	24	€ 1.849.742,27
TOTALE GENERALE	1684	€ 146.770.567,57

(FONTE: CONSAP S.p.A.)

L'istituzione e la gestione dell'Albo, con l'introduzione dell'articolo 14-bis della legge n. 108 del 1996, non comportano ulteriori oneri rispetto alle già quantificate somme per il compenso, a valere sul Fondo, da corrispondere all'esperto. Lo stesso Fondo, a chiusura dell'esercizio 2024, registra, infatti, un patrimonio netto pari a 519,8 milioni di euro.

La norma, pertanto, consentirà di contrastare – definitivamente e con massima efficacia – l'attuale elevata morosità nella restituzione dei mutui concessi in favore delle vittime di usura, come riscontrata dalla Corte dei conti in sede di controllo di gestione nell'ultimo decennio.

La soluzione legislativa prospettata intende garantire una maggiore, più efficace ed attuale realizzazione del sistema solidaristico, delineato dalla legge n. 108 del 1996, subordinandola al doveroso rispetto dei limiti e delle condizioni ivi prescritte, e, in primo

luogo, alla più rigorosa salvaguardia delle risorse erariali poste a disposizione dal Fondo di solidarietà, garantendo il rientro nell'economia legale dei commercianti, artigiani, imprenditori, che, vittime di usura, hanno denunciato i relativi reati e i loro autori e contestualmente hanno prodotto relativa istanza al Fondo. Viene, quindi, garantita la responsabile tutela delle attività economiche da quelle poste in essere dalla criminalità organizzata, che, nel contempo, mediante l'usura, si connettono sempre più al reato di riciclaggio. Il fenomeno usurario, essendo una costrizione di tipo psicologico, che lede complessivamente la libertà economica costituzionalmente rilevante, richiede, quindi, un nuovo e più attuale strumento di contrasto attivo e solidale che l'istituendo "Albo" intende ricoprire con determinata convinzione.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di gestione dell'Albo – consistente nella creazione e nell'aggiornamento di un documento in formato elettronico riportante i dati relativi ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti, nonché nella pubblicazione *on line* sul sito *web* del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del medesimo documento – si specifica che essa rientra a pieno titolo nelle attività, svolte in via ordinaria da parte dei competenti uffici, finalizzate all'efficace ed efficiente gestione del Fondo.

La gestione dell'Albo non comporta, pertanto, oneri dal momento che essa viene svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT precisa poi che i compensi in favore dell'esperto sono assicurati dalla congrua copertura finanziaria del Fondo di rotazione che, alla data del 31 dicembre 2024, disponeva di un patrimonio netto di 519,8 milioni di euro (oltre 470 milioni nel 2022 e quasi 583 milioni nel 2023). Segnala, altresì, che nel corso del 2024 sono state accolte dal Comitato di solidarietà 37 richieste di mutuo in favore delle vittime di usura per un importo totale pari circa 4 milioni di euro, con una media degli importi erogati pari a circa 108.000 euro per ciascuna vittima. Sottolinea infine che la figura tutoriale prevista dal comma 1 non è obbligatoria ed è configurata solo in caso di espressa richiesta da parte della vittima.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, anche se la RT non quantifica in modo sufficientemente puntuale gli oneri correlati ai compensi degli esperti e all'istituzione e gestione dell'albo di cui al comma 2, si conviene con la RT stessa in ordine alla compatibilità dei suddetti nuovi oneri, che comunque appaiono contenuti, rispetto all'ammontare del patrimonio del Fondo indicato dalla RT e confermato dalla rappresentante del Governo.

Va notato tuttavia che entrambi gli oneri in questione si riflettono anche sull'indebitamento netto, a differenza della voce principale inerente al sostegno alle vittime dell'usura, rappresentata da mutui che sono partite finanziarie. Sarebbe pertanto utile acquisire chiarimenti aggiuntivi sulla questione.

CAPO V
NORME SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Articolo 34
(Concessione di benefici ai detenuti)

L'articolo, alle lettere a) e b), reca modifiche all'ordinamento penitenziario volte a: ricomprendere l'aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; istituire un termine di 60 giorni entro cui l'amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti ricevute.

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che con l'articolo in commento si interviene sugli articoli 4-*bis* e 20, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di concessione dei benefici ai detenuti e internati.

Con la modifica apportata al comma 1-*ter* dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, si prevede che qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, i benefici di lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI – esclusa la liberazione anticipata – possono essere concessi ai detenuti e internati per i delitti elencati nel presente comma con l'aggiunta di quelli previsti dagli articoli 415 e 415-*bis* c.p.

L'intervento sul comma 8 dell'articolo 20 della legge n. 354 del 1975, inserisce un ulteriore periodo con il quale si prevede che nel termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta della convenzione l'amministrazione penitenziaria è tenuta ad esprimersi sulla fattibilità e bontà della stessa, stabilendo le condizioni e le eventuali prescrizioni necessarie per l'approvazione della convenzione con i soggetti pubblici, privati o cooperative sociali interessate a dare un'opportunità lavorativa ai detenuti o internati.

Assicura che le disposizioni in esame non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto tese a garantire da una parte che la concessione dei benefici ai detenuti ed internati possa avvenire solo se non vi siano dubbi sulla sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva anche nei casi di delitti come l'istigazione a disobbedire alle leggi e il reato di rivolta, dall'altro a dare certezza sui tempi del perfezionamento della convenzione con gli enti coinvolti nel processo lavorativo in ambito penitenziario, con riflessi anche sulle opportunità di lavoro offerte ai detenuti e internati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, stante la natura ordinamentale delle norme in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 35

(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)

Il comma 1, novellando l'articolo 2, comma 1, della legge n. 193 del 2000, estende anche al lavoro all'esterno le agevolazioni – nella forma di sgravi contributivi (articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991) – già previste per le aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli istituti penitenziari, impiegando quindi sia persone detenute o internate che quelle ammesse al lavoro esterno, limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti. L'articolo 4, comma 3-*bis*, prevede che le aliquote, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, siano ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia.

Il comma 2 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000. La norma sopra citata reca l'autorizzazione di spesa per l'attuazione della medesima legge n. 193 del 2000 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), più volte rimodulata nel corso degli anni.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto attuabile nel limite degli stanziamenti di bilancio già disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1765 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sulla base e in applicazione delle misure previste dal "Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti" di cui al decreto 24 luglio 2014, n. 148¹¹, risorse da considerarsi sufficienti a sostenere l'ampliamento della platea dei possibili beneficiari. In particolare, la RT specifica che, sulla base della spesa sostenuta per le agevolazioni fiscali e contributive sul predetto capitolo di bilancio nel corso dell'anno 2024 (ultimo dato disponibile accertato), pari a 15.651.322 euro, e al numero di beneficiari rilevati, pari a circa 1.300 unità, per una spesa media *pro capite* di circa 12.039 euro, l'onere aggiuntivo, quantificato in 1.565.070 euro all'anno, risulta sostenibile nell'ambito degli stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1765 che, al netto della copertura prevista al successivo articolo 36, reca le seguenti disponibilità:

¹¹ L'articolo 1 del decreto ministeriale n. 148 del 24 luglio 2014 del Ministero della giustizia ha stabilito che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale in oggetto sono ridotte nella misura del 95 per cento per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, per quanto attiene alle quote a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Anno	Stanziamento LB 2025 cap. 1765 Min. giustizia	Copertura articolo 36	Somme disponibili	Spesa accertata 2024	Somme disponibili al netto spesa accertata anno 2024	Onere aggiuntivo	Disponibilità residue
2025	19.148.112	500.000	18.648.112	15.651.322	2.996.790	1.565.070	1.431.720
2026	19.148.112	900.000	18.248.112	15.651.322	2.596.790	1.565.070	1.031.720
2027	19.148.112	1.200.000	17.948.112	15.651.322	2.296.790	1.565.070	731.720
2028	19.148.112	1.500.000	17.648.112	15.651.322	1.996.790	1.565.070	431.720
2029	19.148.112	1.700.000	17.448.112	15.651.322	1.796.790	1.565.070	231.720
2030	19.148.112	1.600.000	17.548.112	15.651.322	1.896.790	1.565.070	331.720
2031	19.148.112	1.800.000	17.348.112	15.651.322	1.696.790	1.565.070	131.720
2032	19.148.112	1.800.000	17.348.112	15.651.322	1.696.790	1.565.070	131.720
2033	19.148.112	1.900.000	17.248.112	15.651.322	1.596.790	1.565.070	31.720
2034 e segg.	19.148.112	1.900.000	17.248.112	15.651.322	1.596.790	1.565.070	31.720

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT non indica la platea aggiuntiva interessata dall'estensione in oggetto, desumibile in circa 130 unità dall'onere annuale stimato (1.565.070, pari al 10% di quello attuale) e quantifica la spesa media *pro capite* in 12.039 euro. Sul punto si sottolinea che l'A.C. 1660 (recante il ddl in materia di sicurezza sostanzialmente riprodotto nel presente provvedimento d'urgenza) indicava gli oneri aggiuntivi per la presente misura in 3.075.300 euro annui, per una spesa media *pro capite* di circa 10.251 euro e una platea di circa 300 persone. La rappresentante del Governo ha aggiunto che la nuova stima "è stata elaborata in coerenza con i parametri già utilizzati per il disegno di legge C. 1660, aggiornando all'annualità 2023, anziché 2022, i dati relativi alla spesa media *pro capite* sostenuta, tenendo altresì conto del fatto che le persone detenute o internate sono ammesse all'attività lavorativa esterna in presenza di determinati presupposti e specifici requisiti"¹². Sul punto, sarebbe comunque opportuno che l'aumento della spesa media *pro capite* e la riduzione dei nuovi beneficiari rispetto alla RT allegata al citato ddl venisse motivata, eventualmente chiarendo se la precedente stima di 300 soggetti aggiuntivi sia stata considerata assorbita dall'aumento di 300 beneficiari registrato fra il 2022 e il 2024, procedendosi dunque ad un ulteriore, più contenuto, incremento della platea in questione. Infatti l'onere per gli sgravi contributivi prima dell'estensione in esame era pari a 10.250.775 euro nel 2022 (15.651.322 euro nel 2024), in relazione a 1.000 beneficiari (1.300 nel 2024), per una spesa media *pro capite* di circa 10.251 euro (12.039 euro nel 2024). Poiché dalla combinazione dei dati esposti sembrerebbe evincersi un *trend* crescente nel ricorso agli sgravi contributivi previsti, su tale andamento sarebbe utile acquisire un chiarimento.

Si rileva poi che la clausola di copertura non appare pienamente conforme alle modalità tipizzate dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, limitandosi a individuare gli stanziamenti di bilancio a valere sui quali potrà provvedersi

¹² V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 21 maggio 2025, pagina 51.

all'attuazione della misura. L'autorizzazione di spesa a cui fa riferimento il comma 2, destinata al finanziamento delle misure volte a favorire l'attività lavorativa dei detenuti, attraverso la concessione di sgravi fiscali e contributivi in favore dei datori di lavoro che assumono detenuti o internati, si può comunque ritenere appropriata in termini di finalità perseguita.

Articolo 36

(Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante)

Il comma 1, integrando l'articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015, estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 1,1 milioni di euro per l'anno 2026, in 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, in 1,9 milioni di euro per l'anno 2028, in 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, in 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e in 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2028, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 0,6 milioni per l'anno 2030 e a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,2 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2029, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 1,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e a 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000.

La RT precisa che la legge n. 193 del 2000, al fine di promuovere l'attività lavorativa da parte dei detenuti, ha già disciplinato un'agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro che impiegano persone detenute o internate, anche ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari.

Più in particolare, l'articolo 1 di questa legge ha modificato l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, includendo tra le persone svantaggiate che possono essere assunte dalle cooperative sociali, anche gli ex degenti di istituti psichiatrici giudiziari, i detenuti e gli internati negli istituti penitenziari, nonché i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno. Inoltre, la legge n. 193 del 2000, introducendo all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991 il comma 3-bis, ha previsto che l'assunzione di tali soggetti comporti una riduzione dell'aliquota contributiva dovuta nella misura stabilita ogni due anni con apposito decreto e che l'agevolazione si applichi anche durante i sei mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo.

L'articolo 2 della medesima legge n. 193 del 2000 ha, inoltre, esteso l'agevolazione appena descritta anche alle aziende pubbliche e private che organizzino attività produttive e di servizi all'interno degli istituti penitenziari impiegando persone detenute e internate.

In attuazione della delega contenuta all'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, secondo cui la misura dello sgravio deve essere stabilita ogni due anni con apposito decreto, il decreto interministeriale 9 novembre 2001 ha, pertanto, delineato la riduzione contributiva nella misura dell'80% dei contributi totali.

Successivamente, l'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2013, ha ampliato la durata del beneficio ai 18 e 24 mesi susseguenti alla cessazione dello stato detentivo, superando il precedente limite dei 6 mesi inserito nella norma originaria.

Infine, sempre in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991, è stato adottato il regolamento contenuto nel decreto n. 148 del 2014, che ha innalzato al 95% la misura della riduzione contributiva spettante a fronte delle retribuzioni corrisposte ai detenuti e internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno.

Allo stato attuale, pertanto, già esiste una previsione normativa riguardante i detenuti e gli internati, che comporta una riduzione delle aliquote contributive sotto forma di sgravio per le assunzioni effettuate, anche in apprendistato.

Più nello specifico, attualmente possono accedere a questa agevolazione i seguenti soggetti:

- cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-*bis*, della legge n. 381 del 1991);
- aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193 del 2000).

Ne deriva quindi che ad oggi solo le cooperative sociali possono fruire del beneficio per i lavoratori occupati per attività svolta al di fuori dell'istituto penitenziario. I datori di lavoro privati e le aziende pubbliche, invece, che si trovino ad effettuare assunzioni di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione – come, ad esempio, quella degli arresti domiciliari – non possono accedere al beneficio in trattazione.

Si rileva, infine, per mera completezza, che, con specifico riferimento al lavoro svolto all'interno del carcere a favore dell'Amministrazione penitenziaria, l'obbligo contributivo va assolto sulla mercede stabilita ai sensi della legge n. 354 del 1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive disposizioni (decreto-legge n. 103 del 1991).

In particolare, l'articolo 22 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che “le mercedi per ciascuna categoria di lavoratori sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo di lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro”.

Si è pertanto proceduto a valutare l'onere che deriverebbe dall'applicazione di tale norma con riferimento alle sole assunzioni di condannati e di internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e di detenuti assegnati al lavoro all'esterno, effettuate

da aziende pubbliche e private, per le quali quindi non si applicano i benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000.

A tal fine, sono state formulate una serie di ipotesi, e più precisamente:

- dall'Osservatorio statistico delle politiche attive dell'INPS si è desunta l'informazione relativa ai detenuti ai quali attualmente si applicano i benefici di cui alla legge n. 193 del 2000, pari a circa 1.000 individui annui. Si è quindi ipotizzato che il 10% di questi siano ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- di questa platea interessata alla norma, si è ipotizzato che il 50% faccia capo ad aziende con una dimensione aziendale fino a 9 dipendenti. Tale ipotesi è stata formulata sulla base di una rilevazione effettuata sugli archivi dell'INPS in merito alle assunzioni in apprendistato professionalizzante del 2019;
- dalla rilevazione sopra citata è altresì emerso che la retribuzione media mensile percepita da tali lavoratori è stata pari a circa 1.400 euro nel 2019; questo dato è stato quindi opportunamente rivalutato sulla base delle indicazioni fornite dal quadro macroeconomico previsto nel DEF 2023;
- è stata adottata una aliquota contributiva media generale del datore di lavoro pari al 31% mentre, per quanto riguarda le aliquote dell'apprendistato, sono state considerate quelle relative alla categoria dell'apprendistato professionalizzante, tenuto conto anche della differenziazione delle stesse sulla base della dimensione aziendale;
- le assunzioni avvengono a metà anno, con una durata complessiva del contratto di apprendistato professionalizzante pari a 5 anni;
- gli effetti fiscali sono stati stimati utilizzando un'aliquota media del 23%.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo e al netto degli effetti fiscali.

Onere derivante dall'assunzione in apprendistato professionalizzante da parte di aziende pubbliche e private dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per contribuzione apprendistato Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per contribuzione apprendistato Netto effetti fiscali
2025	-0,6	0,1	-0,5
2026	-1,1	0,2	-0,9
2027	-1,5	0,3	-1,2
2028	-1,9	0,4	-1,5
2029	-2,2	0,5	-1,7
2030	-2,2	0,6	-1,6
2031	-2,3	0,5	-1,8
2032	-2,3	0,5	-1,8
2033	-2,4	0,5	-1,9
2034	-2,4	0,5	-1,9

INPS-Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
				2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
1	Assunzione in apprendistato professionalizzante da parte di aziende pubbliche e private dei condannati e degli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno		S C	0,6	1,1	1,5	0,6	1,1	1,5	0,6	1,1	1,5
		effetti fiscali	E T	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3
2	Riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, c. 1, della L. 193/2000, concernente misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti		S C	-0,5	-0,9	-1,2	-0,5	-0,9	-1,2	-0,5	-0,9	-1,2

Al riguardo, si riscontra positivamente la quantificazione degli oneri correlati alle minori entrate contributive a carico dei datori di lavoro, nel presupposto che la platea dei beneficiari sia stata correttamente individuata. Sul punto tuttavia si osserva che la RT fonda i suoi calcoli sulla base del numero dei detenuti ai quali attualmente si applicano i benefici di cui alla legge n. 193 del 2000, individuati (come nella RT al ddl sulla sicurezza di analogo contenuto al presente decreto-legge) in circa 1.000 soggetti annui. Tuttavia, questo dato risulterebbe in contrasto con l'aggiornamento di tale parametro riportato dalla RT al nuovo articolo 35, in cui l'omologo valore si attesta per il 2024 a 1.300 unità. Su tale punto andrebbero acquisiti chiarimenti.

Si evidenzia poi che l'aggiornamento dei livelli retributivi permane fondato sui valori del quadro macroeconomico del DEF 2023, per cui sarebbe opportuno assicurare che la

nuova situazione macroeconomica – come illustrata nel recente DFB -non determini un'alterazione dei valori retributivi considerati nelle stime.

Si evidenzia poi, in relazione alla prima annualità considerata, che non dovrebbero essere ascritti effetti fiscali, che sono espressamente riferiti dalla tabella ai datori di lavoro, dal momento che la riduzione delle deduzioni sui contributi da questi versati, conseguente ai minori contributi deducibili, in virtù delle agevolazioni previste, avrà riflessi sul gettito tributario soltanto a partire dal 2026.

Si osserva anche che la RT non fornisce elementi in merito alle eventuali minori entrate connesse all'aliquota agevolata applicata all'apprendista, pari al 5,84% in luogo di un'aliquota ordinaria di circa il 9%. In ordine a questi due ultimi profili, già sollevati durante l'esame presso la Camera dei deputati, la rappresentante del Governo ha affermato, senza entrare nel dettaglio delle suddette questioni, che “la quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni in apprendistato professionalizzante consentite dall'articolo 36 è stata effettuata sulla base di una valutazione prudenziale, che assicura l'integrale copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni contributive previste per i contratti di apprendistato”¹³.

Inoltre, si segnala che il prospetto riepilogativo registra gli effetti dell'esonero contributivo in termini di indebitamento netto come maggiori spese correnti, mentre solitamente gli stessi sono rilevati su tale saldo come minori entrate contributive.

Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria si rinvia all'analisi relativa al precedente articolo.

Articolo 37

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

Il comma 1 dispone che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al DPR n. 230 del 2000, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria;
- c) prevedere, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici;
- d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;

¹³ V. Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 21 maggio 2025, pagina 51.

- e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati;
- f) valorizzare la collaborazione con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con il Consiglio nazionale forense, con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

La RT ribadisce che l'articolo prevede di semplificare i rapporti fra le imprese e le strutture penitenziarie, cercando di eliminare le barriere all'accesso e di interagire in maniera più snella e celere.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che si tratta di misure organizzative volte ad incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT annessa al DDL iniziale evidenzia che l'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall'attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assicura che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle norme in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, fermo restando quanto evidenziato in relazione ai singoli articoli richiamati.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr. 2025

[Nota di lettura n. 240](#)

A.S. 1445: “Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”

"

[Nota di lettura n. 241](#)

A.S. 1463: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 242](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (**Atto del Governo n. 262**)

"

[Nota di lettura n. 243](#)

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (**Atto del Governo n. 263**)

Mag. 2025

[Nota di lettura n. 244](#)

A.S. 1468: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 245](#)

A.S. 1466: “Conversione in legge del decreto-legge 22 aprile 2025, n. 54, recante disposizioni urgenti ai fini dell'organizzazione e della gestione delle esequie del Santo Padre Francesco e della cerimonia per l'inizio del ministero del nuovo Pontefice”

"

[Nota di lettura n. 246](#)

A.S. 1482: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 247](#)

A.S. 1467: "Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025"

"

[Nota di lettura n. 248](#)

A.S. 1485: “Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante differimento del termine di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale”

"

[Nota di lettura n. 249](#)

A.S. 1493: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, recante disposizioni urgenti per il contrasto dell'immigrazione irregolare" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 250](#)

A.S. 1479: “Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile”

“

[Nota di lettura n. 251](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (**Atto del Governo n. 267**)